

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6620 del 18/11/2025
Oggetto	D.Lgs 190/2024 - D.P.R. 59/2013: BMET14 s.r.l., determinazione di conclusione negativa della Conferenza dei Servizi e rigetto istanza di autorizzazione alla costruzione di impianto di biometano in comune di Sissa Trecasali (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6912 del 18/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

la società BMET14 S.r.l. con sede in Treviso, L.go Tre Venezie 1, C.F. e P.IVA n. 05462920264 in data 16/12/2024 ha presentato istanza ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, acquisita al prot. n. 227246/2024 e seguenti, di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, comprensiva dell'A.U.A., ai sensi del D.P.R. 59/2013, per la realizzazione e gestione di un impianto di biometano avente capacità produttiva pari a circa 499 smc/h, in comune di Sissa Trecasali (PR), foglio catastale 14, particelle 21,22,23 e 26;

in data 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 190 del 25 novembre 2024 recante: *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"* che definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti;

a seguito dell'istanza ricevuta si sono svolte, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 190/2024, le fasi procedurali come di seguito descritte:

- in data 2/1/2025, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con nota prot. 293, ha reso disponibile in modalità telematica alle Amministrazioni interessate all'espressione delle determinazioni/pareri/nulla osta di competenza la documentazione progettuale e amministrativa ricevuta, assegnando il termine di giorni 20 per la trasmissione delle eventuali richieste di integrazioni documentali ai fini della completezza dell'istanza;
- in data 31/1/2025 ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con nota prot. 20099, ha trasmesso alla società BMET14 s.r.l. le richieste di integrazioni pervenute da ENAC, Emiliambiente s.p.a., AUSL di Parma, Comune di Sissa Trecasali, Consorzio della Bonifica Parmense, Provincia di Parma oltre a quelle formulate direttamente dall'Agenzia, assegnando un termine di 30 giorni per l'invio di quanto richiesto;
- in data 3/3/2025, con nota acquisita al prot. ARPAE n. 39805, BMET14 ha richiesto una proroga dei termini per ulteriori 30 giorni;
- in data 4/3/2025, con nota prot. 41345, ARPAE ha concesso la proroga di 30 giorni come richiesto dalla società proponente;
- in data 7/4/2025, con note acquisite al prot. ARPAE n. 65323 e seguenti BMET14 ha trasmesso documenti ed elaborati tecnici in riscontro alle richieste di integrazioni pervenute;
- in data 16/4/2025, con nota prot. 72937, ARPAE ha trasmesso alle Amministrazioni interessate i documenti ed elaborati tecnici pervenuti dalla società proponente BMET14 a riscontro delle

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

richieste di integrazioni pervenute e contestualmente ha convocato Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona mediante videoconferenza ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti dalle istanze in oggetto, chiamando a parteciparvi i seguenti Enti: Comune di Sissa Trecasali, Provincia di Parma, AUSL di Parma, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, EmiliAmbiente S.p.A., Consorzio della Bonifica Parmense, Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna", Aeronautica Militare, Aeronautica Militare Comando Rete POL, Marina Militare, ENAC, SNAM Rete Gas S.p.A., E-Distribuzione s.p.a., FiberCop S.p.A. oltre alla società proponente BMET 14 s.r.l. e ai servizi interni di ARPAE: Servizio Territoriale di Parma e Servizio Sistemi Ambientali Area Ovest;

- in data 17/4/2025, con note acquisite al prot. ARPAE n. 73046 e seguenti BMET14 ha trasmesso integrazioni volontarie ad ulteriore riscontro alle richieste di integrazioni pervenute;
- in data 22/4/2025 con nota prot. 76184 ARPAE ha trasmesso alle Amministrazioni interessate gli ulteriori documenti ed elaborati tecnici pervenuti dalla società proponente BMET14;
- in data 12/5/2025 si è svolto il primo incontro della Conferenza dei Servizi i cui esiti sono riportati nell'apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti degli Enti partecipanti e depositato agli atti presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma;
- in data 11/6/2025 ARPAE con nota prot. 104558, ha trasmesso alla società proponente e alla C.d.S. il verbale redatto in esito al primo incontro della Conferenza dei Servizi, sottoscritto dai partecipanti, oltre alla nota pervenuta dal Servizio Territoriale dell'Agenzia, dal quale emergono le necessità, formulate nel corso della C.d.S. del 12/5/2025, di ulteriori integrazioni progettuali ai fini dell'espressione delle determinazioni di competenza, assegnando il termine di 30 giorni per trasmettere quanto richiesto;
- in data 14/7/2025 con note acquisite al prot. ARPAE n. 126094 e seguenti BMET14 ha trasmesso le ulteriori integrazioni documentali in esito a quanto richiesto nel primo incontro della C.d.S. del 12/5/2025;
- in data 15/7/2025 con nota prot. n. 127134 ARPAE ha trasmesso alla Conferenza dei Servizi i documenti ed elaborati tecnici pervenuti dalla società proponente e convocato contestualmente il secondo incontro in forma simultanea e modalità sincrona mediante videoconferenza per il giorno 25/8/2025, successivamente posticipato con nota prot. 132910 del 22/7/2025, su richiesta del Comune di Sissa Trecasali, alla data del 1/9/2025;
- in data 6/8/2025 con nota prot. 142455 ARPAE ha trasmesso a BMET14 il parere prot. 7244 del 23/07/2025 del Consorzio della Bonifica Parmense con la quale si esprime parere non favorevole per le motivazioni dettagliatamente evidenziate nella medesima nota;

- in data 1/9/2025 si è svolto il secondo e ultimo incontro della Conferenza dei Servizi i cui esiti sono riportati nell'apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti degli Enti partecipanti e depositato agli atti presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma;
- in data 2/10/2025, con nota prot. 174153, ARPAE ha trasmesso alla società proponente e alla C.d.S. il verbale redatto in esito al secondo incontro del 1/9/2025, sottoscritto dai partecipanti, dal quale emergono le necessità di ulteriori integrazioni e chiarimenti progettuali ai fini dell'espressione delle determinazioni di competenza. Al verbale sono state allegate le richieste formulate anche espressamente con note pervenute via p.e.c. da parte del Comune di Sissa Trecasali, ARPAE Servizio Sistemi Ambientali, Polizia Locale dell'Unione Bassa Ovest Parmense, oltre alle integrazioni volontarie trasmesse dalla società proponente in data 1/9/2025. Con la medesima nota veniva assegnato un termine pari a 30 giorni per il riscontro delle richieste sopra richiamate;
- in data 3/11/2025 con nota acquisita al prot. Arpae n. 194230 BMET14 ha richiesto un'ulteriore proroga di 60 giorni per la presentazione di quanto richiesto;
- in data 5/11/2025 con nota prot. 196375 ARPAE ha comunicato a BMET14 quanto segue:
"nonostante reiterate integrazioni al progetto inizialmente presentato, alla data della presente, dopo oltre 10 mesi dalla presentazione dell'istanza, la documentazione progettuale risulta ancora sostanzialmente carente per permettere agli Enti convocati in Conferenza dei Servizi di poter esprimere le proprie determinazioni di competenza. Si vedano a tal proposito le posizioni precisamente espresse dal Comune di Sissa Trecasali, dalla Provincia di Parma e dal Consorzio della Bonifica Parmense nella 2^ seduta della Conferenza dei Servizi del 1/9/2025...Per quanto sopra, si ritiene per le considerazioni sopra esposte, che non vi siano più le condizioni per protrarre ulteriormente i tempi del procedimento, avendo già concesso alla società proponente molteplici e reiterate occasioni per poter rispondere alle richieste degli Enti, ad oggi ancora non soddisfatte ...Pertanto con la presente si respinge la richiesta di concessione di ulteriore proroga ..., e, sulla base di quanto emerso nella 2^ seduta della Conferenza dei Servizi del 1/9/2025 e delle posizioni espresse in particolare dal Comune di Sissa-Trecasali, dalla Provincia di Parma e dal Consorzio della Bonifica Parmense si comunica contestualmente preavviso di diniego ai sensi dell'Art. 10 bis della L. 241/90, la società proponente potrà presentare proprie osservazioni entro 10 gg. dal ricevimento della presente".

CONSIDERATO CHE:

- entro i termini previsti dall'art. 10 bis della L. 241/90 la società proponente non ha trasmesso osservazioni al preavviso di diniego trasmesso con nota prot. 196375 del 5/11/2025;
- nel corso della 2^ riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 1/9/2025, sono emerse le seguenti posizioni, come riportate altresì nel verbale (comprensivo degli allegati) redatto in esito all'incontro e sottoscritto dagli Enti partecipanti e dalla società proponente depositato agli atti presso ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma:

Comune di Sissa Trecasali:

richiede numerose integrazioni documentali e progettuali, si riassumono di seguito i principali aspetti ancora non sufficientemente chiariti nella documentazione progettuale presentata e successivamente più volte integrata:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. quantità e distanza di provenienza delle biomasse, non individuate tramite accordi con aziende agricole esistenti (fornitrici) come previsto al punto 3 - lett. G) della D.A.L. 51/2011 *"ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto l'Autorità competente tiene conto della quantità e della distanza di provenienza delle biomasse e del fatto che le stesse siano ottenute o meno da colture dedicate, in relazione alle vocazioni del territorio e alle attività e produzioni locali"*;
2. il progetto prevede, oltre alla produzione di biometano, anche la produzione di compost (sup. 8543 mq.) che si configura come differente processo produttivo, non direttamente funzionale all'impianto di biometano. L'impianto di compostaggio non pare un'opera connessa all'impianto di biometano, bensì un'opera accessoria derivante da una scelta progettuale ed imprenditoriale. Il digestato, infatti, potrebbe essere trasportato in un impianto di compostaggio in altro sito e non per questo verrebbe meno il funzionamento dell'impianto di biometano. Pertanto si ritiene che per l'impianto di compostaggio, non conforme agli strumenti urbanistici comunali, necessiti una specifica variante urbanistica;
3. La documentazione integrativa prodotta, pervenuta in data 15.07.2025, con particolare riferimento alla *"Tav. 17_Interventi viabilità"*, prevede l'allargamento di Via Ilaria Alpi e deviazione dei fossi a lato strada. Il contratto preliminare di compravendita del terreno in cui si prevede la realizzazione dell'impianto non interessa parte delle aree in cui si prevede tale allargamento, di proprietà di altri soggetti privati. L'adeguamento dell'infrastruttura stradale, indispensabile per il transito in sicurezza dei mezzi in entrata e in uscita dall'impianto sembra pertanto necessitare di espropri di cui al D.P.R. 327/01 per i quali manca la documentazione inerente (piano particellare ecc.), l'adeguamento inoltre non risulta conforme dal punto di vista urbanistico;
4. Rivalutata la nuova soluzione di viabilità dei mezzi afferenti all'impianto avanzata dal Proponente, rileva che permangono e aumentano le seguenti condizioni di criticità sostanziale:
 - transito dei mezzi pesanti nei centri abitati di Viarolo, Ronco Campo Canneto, Sissa, Gramignazzo, Coltaro, San Mazzaro;
 - le strade individuate per il passaggio dei mezzi afferenti agli impianti presentano per le proprie condizioni attuali vincoli di divieto di transito ai mezzi pesanti (specificando che Via Gramigna risulta interdetta a mezzi superiori a 7 tonnellate) e restringimenti della carreggiata (come la S.P. 33);
 - il progetto di allargamento di Via Ilaria Alpi proposto (e gli ulteriori interventi di adeguamento che si rendessero necessari per permettere la viabilità in ingresso e uscita connessa all'attività oggetto di istanza, come per la Strada Padana Occidentale) deve considerare (con le dovute analisi e verifiche) l'eventuale deviazione di fossi consortili adiacenti, le ulteriori interferenze e necessità riguardo la viabilità pedonale, le reti e impianti esistenti (linee dati, pubblica illuminazione ...) e la progettazione dei sottofondi di supporto stradale;
 - il Proponente deve altresì considerare la classificazione stradale conseguente agli interventi di adeguamento che risulta necessario prevedere e l'attivazione delle eventuali procedure espropriative necessarie al fine di tali interventi;
5. Considerato che in precedenza l'area di intervento (in classe di fattibilità geologica 2) è stata oggetto di allagamenti richiede al Proponente la predisposizione di una relazione idrogeologica e idraulica di approfondimento. In riferimento alla pericolosità idraulica ed ai sensi dell'art. 14 del P.U.G. chiede di risolvere quanto non conforme nel progetto

presentato specificando che non possono essere previsti locali interrati e seminterrati, e che deve essere garantita dalla quota di mezzzeria della strada una quota minima di +20 cm del primo piano utile degli edifici e di +50 cm per gli impianti tecnologici posizionati a terra;

6. richiede che vengano definite negli elaborati presentati tutte le altezze dei manufatti a progetto (ad esempio i digestori, gli impianti di liquefazione e le trincee), nel rispetto dei limiti fissati dai regolamenti vigenti, oltre alla definizione delle superfici a progetto (distinguendo quella "accessoria" dalla "utile", ai sensi della D.A.L. 279/2014).

In assenza di elementi che possano risolvere le problematiche sopra elencate conferma la propria posizione negativa e contraria rispetto all'intervento proposto ed in analogia alla Delibera di indirizzo rilasciata dal Consiglio Comunale n.18 del 28/08/2025. (allegato 1)

Oltre a quanto esposto nel corso della C.d.S. il Comune di Sissa Trecasali ha depositato nella medesima riunione nota a cura del III Settore, Opere Pubbliche e Patrimonio (allegato 2), con il quale si esprimono forti criticità in merito alla viabilità, in particolare all'interferenza dei mezzi con i centri abitati, alle condizioni strutturali delle strade proposte non adeguate a supportare i volumi di traffico previsti.

Unione Bassa Ovest Parmense - Servizio Polizia Locale:

la posizione dell'Ente è espressa nella nota allegata al verbale della C.d.S. del 1/9/2025, qui di seguito riassunta:

nel documento progettuale "*Valutazione previsionale di traffico veicolare_rev02*" al punto 6. sono indicati i percorsi in ingresso e uscita dall'impianto, da quanto indicato emerge un problema di sicurezza stradale dovuto:

- alla tipologia dei mezzi in transito, per peso e dimensioni,
- al numero di transiti dei mezzi per l'approvvigionamento,
- all'inevitabile passaggio in tratti di centri abitati, con frequenza di pedoni e ciclisti, o comunque promiscuità con utenti cosiddetti deboli della strada (vedasi ad esempio via Roma in Coltaro, via Caduti in Guerra in località Sissa, la S.P. 10 a Ronco Campo Canneto o San Quirico).

La predetta Valutazione non contempla la problematica della pericolosità del materiale prodotto in uscita dall'impianto in progetto Gas Naturale Liquefatto (G.N.L.) che presenta diversi rischi per la sicurezza pubblica, a tal proposito non risulta presentato un protocollo di sicurezza adeguato a tale tipo di rischio cui viene esposto l'intero territorio interessato dalla viabilità.

Provincia di Parma:

L'Ente evidenzia che quanto prodotto e trasmesso non risulta ancora pienamente esaustivo rispetto alle richieste formulate in precedenza e pertanto si conferma che non risulta possibile esprimere valutazioni per quanto ritenuto di competenza. In particolare risulta necessario acquisire valutazioni ed elaborati grafici atti a consentire la valutazione:

- della compatibilità dell'intervento con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali del sito interessato;
- dell'impatto territoriale e paesaggistico dell'intervento (rif. Comma 13 art. 40 P.T.C.P.);

Gli stessi dovranno essere quindi debitamente completi di:

- analisi degli accorgimenti posti in atto per mitigare l'impatto ambientale e favorire un armonico inserimento nel paesaggio, attraverso una specifica lettura dei caratteri paesaggistici locali che ne evidenzino gli elementi più significativi e ponendo particolare attenzione ai punti di vista privilegiati;
- elaborati atti a simulare l'effetto percettivo dei nuovi insediamenti rispetto ai punti di vista privilegiati presenti nell'intorno.

Si riassumono inoltre le considerazioni espresse dalla Provincia di Parma nella 2^a C.d.S. del 1/9/2025 e riportate nel verbale che rappresentano criticità rispetto al progetto agli atti della C.d.S.:

"con riferimento alle richieste formulate in occasione della seduta del 12/5, resta 'pendente' la questione della necessità o meno della Variante urbanistica, anche per quanto emerso nella C.d.S. odierna stante che il Comune, a cui spetta la dichiarazione di conformità urbanistica delle opere in progetto in quanto Ente titolare degli strumenti urbanistici vigenti, ha espresso una "non conformità urbanistica", con particolare riferimento all'impianto di compostaggio in progetto. In aggiunta a ciò, si prospetta la necessità di attivare una procedura di variante urbanistica (ancorché localizzativa) per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, necessario per attuare gli interventi di adeguamento della viabilità comunale, riconfermata criticità significativa nell'ambito della seduta.

con particolare riferimento alla disanima dell'art. 40 "Ambito agricolo di rilievo paesaggistico" del PTCP, che risulta avere forte rilevanza per l'area in questione distinguendola per la presenza di caratteri di particolare rilievo e interesse sotto il profilo paesistico, storico e ambientale, il Proponente espone di fatto un'analisi parziale e non completa rispetto alle indicazioni contenute nel medesimo articolo (mancando a quanto già richiesto in data 12.5.2025), rimandando a generici commenti che poi si riscontrano di fatto solo nella conferma della mitigazione a verde attorno all'impianto e l'innalzamento della recinzione alta da p.c. di 20 cm per far passare animali di piccole dimensioni e una sommaria descrizione dei colori utilizzati per le finiture delle costruzioni senza una effettiva correlazione alla realtà dei luoghi. L'assenza di un'analisi completa ed approfondita non rende possibile una valutazione realistica e di merito:

- della compatibilità dell'intervento con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali del sito interessato (rif. c.11 art. 38 e c.6 art. 40 PTCP vigente);
- dell'impatto ambientale e paesaggistico dell'intervento (rif. c.13 art. 40 PTCP vigente).

Preso comunque atto delle possibilità rappresentate dalla norma nazionale, per quanto di competenza, si ritiene che i riferimenti sopracitati debbano assumere un ruolo determinante nello sviluppo progettuale, ad oggi non riscontrati,Il progetto, ad esempio, risulta a tutt'oggi ancora carente di elaborati e considerazioni atti a simulare l'effetto percettivo dei nuovi insediamenti rispetto ai punti di vista privilegiati presenti nell'intorno. In proposito, non sono ad oggi infatti pervenuti i 'rendering' richiesti nella CDS del 12/5 che risultano ancora in fase di elaborazione.

Mancano pertanto elementi di analisi, sia in termini di relazioni che di elaborati grafici, già richiesti e ritenuti fondamentali per quanto di competenza.

In generale, non si riscontrano nei documenti di progetto, l'analisi degli accorgimenti posti in atto per mitigare l'impatto dell'intervento rispetto ai riferimenti sopra richiamati, in particolare finalizzati a favorire un armonico inserimento nel paesaggio, attraverso una specifica lettura dei caratteri paesaggistici locali che ne evidenzino gli elementi più significativi e ponendo particolare attenzione ai punti di vista privilegiati. (rif. c.11 art. 38 PTCP vigente).

Peraltro, posto che in adiacenza all'area di intervento e in area in 'disponibilità' del richiedente, sono presenti dei fabbricati, si ritiene necessaria, come anche richiesto dal Comune, una valutazione circa le ragionevoli alternative alla collocazione dell'impianto in area agricola non edificata, dal momento che il punto 3.c) della citata DAL n. 51/2011 dedicato alla "dispersione insediativa" stabilisce che, "ai fini della valutazione della localizzazione degli impianti nel territorio rurale, deve essere prevista alla luce delle ragionevoli alternative, la

collocazione all'interno degli insediamenti rurali esistenti, anche riutilizzando edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli stessi, evitando la realizzazione di nuovi insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale". Quanto sopra, anche in considerazione delle limitazioni imposte dal c.3 dell'art. 36 della LUR 24/2017 relativamente alla realizzazione di nuovi fabbricati in ambito agricolo".

Consorzio della Bonifica Parmense:

Conferma il proprio parere **NON** favorevole riguardo la realizzazione dell'intervento così come da progetto agli atti della C.d.S., già precedentemente acquisito al prot. Arpae n. 132755 del 23/07/2025 (allegato 4) sostanziato dalle seguenti valutazioni:

- nel rispetto dei principi di invarianza e sicurezza idraulica per le aree vulnerabili gli interventi a progetto devono rispettare le quote di sicurezza più cautelative e che tale aspetto di progettazione, così come l'osservanza delle distanze di rispetto, devono essere riscontrabili e verificabili negli elaborati progettuali;
- al fine del rilascio favorevole del parere di competenza, è necessario lo sviluppo progettuale delle vasche di laminazione e degli impianti di sollevamento, che i punti di scarico nei canali consortili devono essere protetti mediante adeguate massicciate e che, al fine del tombinamento del canale per l'accesso al sito vi è la necessità che la soluzione progettuale scatolare debba essere formulata sulla base di uno studio idrologico e idraulico specifico;
- prevedere dettagli costruttivi della rete di smaltimento acque bianche in termini di profili idraulici e particolari dei principali manufatti idraulici comprensivo di quote altimetriche e planimetriche al fine di verificare il funzionamento del sistema;
- prevedere un piano di manutenzione di tutti i sistemi di gestione e depurazione delle acque meteoriche con tempistiche da rispettare;
- fornire una chiara caratterizzazione della gestione delle terre e rocce da scavo in quanto la necessità di alzarsi di quota rispetto al piano campagna comporta un apporto di terreno nell'area d'intervento.

ARPAE Servizio Sistemi Ambientali Area Ovest:

Il Servizio si è espresso con nota acquisita al prot. 150306 del 25/8/2025 e allegata al verbale della C.d.S. del 1/9/2025:

"In relazione al documento 1_040_RT_Emissioni_in_atmosfera_Rev.02 si fa notare che le stime delle emissioni di inquinanti atmosferici e di ricaduta degli stessi, considerati i potenziali ricettori, sono limitate alle sorgenti fisse, mentre le sorgenti mobili sono state analizzate per il calcolo delle emissioni odorigene e delle relative ricadute.

Poiché allo stato attuale, determinato dalla richiesta integrazioni degli Enti, non è chiaro se sarà necessaria una variante urbanistica per la realizzazione dell'impianto in questione, si ricorda il contestuale procedimento di Valsat con le valutazioni sugli effetti ambientali della trasformazione urbanistica. Al fine di soddisfare quanto previsto dalla norma, si rammenta che un eventuale documento di Valsat dovrebbe stimare le emissioni di inquinanti atmosferici e i relativi effetti tenendo conto anche del traffico veicolare".

nel corso dello svolgimento della Conferenza dei Servizi sono stati inoltre acquisiti i seguenti titoli abilitativi/pareri/nulla osta espliciti qui elencati:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. **Comando Militare Esercito Emilia-Romagna**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 4269 del 10/1/2025: nulla osta (allegato 5);
2. **SNAM Rete Gas s.p.a.**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 10678 del 20/1/2025: opere non interferenti (allegato 6);
3. **Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile**: nota acquisita al prot. ARPAE n. 12184 del 22/1/2025: comunicazione di non competenza in merito al progetto (allegato 7);
4. **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza**: nota acquisita al prot. ARPAE n. 13870 del 23/1/2025: profilo paesaggistico l'areale è posizionato al di fuori di aree paesaggisticamente tutelate (ai sensi artt. 142 e 136 D.Lgs, n. 42/2004); aspetti di tutela archeologica l'area in cui ricade l'impianto non interessata da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici. Si esprime parere favorevole. (allegato 8);
5. **Marina Militare**, Comando Marittimo Nord: nulla osta acquisito al prot. 75995 del 22/4/2025, (allegato 9);
6. **Aeronautica Militare**, Comando 1^a regione aerea, nota acquisita al prot. ARPAE n. 83875 del 6/5/2025: nulla osta (allegato 10);
7. **Comando Provinciale Vigili del Fuoco**: prot. U.0002979 del 24/2/2025, parere favorevole in merito alla prevenzione incendi (allegato 11).

RITENUTO:

per tutto quanto sopra riportato di esprimere le seguenti considerazioni e valutazioni:

- ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, in qualità di Ente competente al rilascio dell'autorizzazione ex D.Lgs. 190/2024, in considerazione degli obiettivi comunitari e nazionali per lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili e del favor che la normativa vigente prevede per questa tipologia di opere, ha operato nel corso del procedimento ai fini di pervenire ad una puntuale verifica di merito e sostanziale del progetto presentato in merito alla compatibilità con la pianificazione territoriale, urbanistica oltre che alla disamina degli aspetti ambientali indotti.
- Il progetto inizialmente presentato è stato più volte integrato dalla società proponente a riscontro delle puntuali richieste formulate dalla Conferenza dei Servizi, dapprima in sede di verifica di completezza formale dell'istanza e successivamente ai fini delle valutazioni di merito della sostenibilità del progetto con riferimento alla specifica normativa di settore, alla normativa ambientale e alla conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti, nonché con le peculiari caratteristiche e infrastrutture del territorio interessato.
- Nonostante le reiterate integrazioni la documentazione progettuale risulta ancora sostanzialmente carente per permettere agli Enti convocati in Conferenza dei Servizi di poter esprimere le proprie determinazioni favorevoli di competenza:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpa.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. il Comune di Sissa Trecasali ha espresso, nella Conferenza dei Servizi tenutasi in data 1/9/2025, che in assenza di ulteriori integrazioni e chiarimenti tali da poter superare le forti criticità evidenziate, il parere è da considerarsi NEGATIVO e CONTRARIO rispetto all'intervento proposto ed in analogia alla Delibera di indirizzo rilasciata dal Consiglio Comunale n.18 del 28/08/2025.
 2. Il Consorzio della Bonifica Parmense, con nota acquisita al prot. Arpae n. 132755 del 23/07/2025, ha espresso il proprio parere NON FAVOREVOLE riguardo la realizzazione dell'intervento così come attualmente progettato, parere confermato nella C.d.S. del 1/9/2025, ed elencato le condizioni progettuali atte a superare la decisione assunta.
 3. La Provincia di Parma nella C.d.S. del 1/9/2025 ha evidenziato che quanto prodotto e trasmesso non risulta ancora pienamente esaustivo rispetto alle richieste formulate in precedenza e pertanto ha confermato che NON risulta possibile esprimere valutazioni per quanto ritenuto di competenza, evidenziando altresì molteplici criticità rispetto alla coerenza del progetto con la pianificazione territoriale provinciale e il contesto territoriale specifico di riferimento.
- Nella C.d.S. del 1/9/2025 è stato concesso alla società proponente di poter integrare per la quarta volta il progetto presentato.
 - Entro i termini concessi (30 giorni) la società proponente non ha presentato quanto richiesto.
 - Con nota ARPAE prot. 191263 del 5/11/2025 è stata rigettata alla società proponente la richiesta di proroga di ulteriori 60 giorni e contestualmente è stato notificato preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90.
 - Entro i termini di cui all'art. 10 bis la società proponente non ha trasmesso osservazioni relativamente al preavviso di diniego.

che, per quanto sopra considerato, non vi siano le condizioni per protrarre ulteriormente i tempi del procedimento, avendo già concesso alla società proponente molteplici e reiterate occasioni per poter rispondere alle richieste degli Enti, ad oggi ancora non soddisfatte e ciò anche in considerazione della volontà del legislatore di definire il procedimento in termini brevi;

che, come emerso dai pareri pervenuti e dalle risultanze delle riunioni della Conferenza dei Servizi tenutesi in data 12 maggio e 1 settembre 2025, non vi siano, alla luce della documentazione progettuale attualmente presentata, che non permette di superare le criticità evidenziate, le condizioni per una conclusione positiva della Conferenza dei Servizi.

CONSIDERATO ALTRESI':

che in caso di Amministrazioni dissenzienti, alla luce delle disposizioni della L. 241/90, la decisione finale della Conferenza è assunta dall'amministrazione procedente sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai soggetti coinvolti;

che per "posizioni prevalenti" devono considerarsi quelle "che hanno un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame" (cfr. Presidenza Consiglio dei ministri, "linee guida operative" 10 gennaio 2013),

che in particolare occorre bilanciare le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco mediante sintesi delle ragioni emerse, ponderandone l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza" (Consiglio di Stato, sentenza del 27 agosto 2014, n. 4374).

RITENUTO:

che, per la tipologia progettuale in esame, per il ruolo rivestito nell'ambito del presente procedimento, per le motivazioni espresse nei propri atti e per la tipologia di tutela rappresentata, la posizioni assunte dal Comune di Sissa Trecasali, dalla Provincia di Parma, del Consorzio della Bonifica Parmense, acquisiscono posizione di prevalenza all'interno della Conferenza dei Servizi ai fini della decisione finale e pertanto non possano essere superati;

Per quanto tutto sopra esposto

DETERMINA

per le motivazioni dettagliatamente illustrate nelle premesse, la conclusione **NEGATIVA** della Conferenza dei Servizi e conseguentemente di **RIGETTARE** l'istanza presentata dalla società BMET14 S.r.l. con sede in Treviso, L.go Tre Venezie 1, C.F. e P.IVA n. 05462920264, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 (Autorizzazione Unica FER) e D.P.R. 59/2013 (A.U.A.) per l'autorizzazione alla costruzione e gestione di un impianto di biometano avente capacità produttiva pari a circa 499 smc/h, in comune di Sissa Trecasali (PR), foglio catastale 14, particelle 21,22,23 e 26;

di dare atto che la decisione è assunta sulla base delle posizioni prevalenti emerse nella Conferenza dei Servizi, istituita ai sensi del D.Lgs. 190/2024 e L. 241/90, prevalenza individuata nelle posizioni espresse dal Comune di Sissa Trecasali, dalla Provincia di Parma, dal Consorzio della Bonifica Parmense.;

Si informa inoltre che:

contro il presente provvedimento si potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni;

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;

il responsabile del procedimento è Massimiliano Miselli, incaricato di funzione presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma,

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI SISSA TRECASALI

Provincia di Parma

DELIBERAZIONE N. 18

in data: 28/08/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO AVENTE CAPACITÀ PRODUTTIVA PARI A CIRCA 499 SMC/H, IN COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR), STRADA TORRICELLA. ESPRESSIONE POSIZIONE CONTRARIA ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.

L'anno duemilaventicinque addi ventotto del mese di Agosto alle ore 19:00 nella sala delle adunanze e in video conferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dal regolamento comunale, vennero oggi convocati a seduta ordinaria in 1^a convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	ZANICHELLI IGINO	Presente	8	NDAO FALLOU	Presente
2	FOGLIA MAURO	Presente	9	GAIBANI MATTEO	Presente
3	TRIDENTE TIZIANA	Presente	10	COLLA LAMBERTO	Presente
4	TONINI SARA	Presente	11	AVANZINI ILARIA	Presente
5	DALLA SALDA EMANUELA GIUSEPPINA	Presente	12	BAUCINA MICHELANGELO	Presente
6	ROSSI ANDREA	Presente	13	RIVARA MARTINA	Presente
7	FERRARI SILVIA	Presente			

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Nevicella Raimato la quale provvede alla redazione del presente verbale e all'accertamento dell'identità personale dei componenti presenti in aula e di quelli collegati in videoconferenza, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal "Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive, videoconferenza da remoto,omissis.....", approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 02.03.2021.

Risulta presente, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Lommi Paolo.

Nominati Scrutatori i Consiglieri: MAURO FOGLIA, ANDREA ROSSI, ILARIA AVANZINI.

In prosieguo di seduta il Sindaco Iginio Zanichelli introduce l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Società BMET14 S.R.L ha presentato istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di biometano avente capacità produttiva pari a circa 499 smc/h, comprensiva di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), da realizzarsi in Comune di Sissa Trecasali (PR), Strada Torricella, Sezione 001 Foglio Catastale 14 - Particelle 21,22,23,26;
- in merito alla realizzazione dell'impianto sopra citato, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Arpae – Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia Romagna, con nota prot. n. 293 del 02/01/2025 acquisita agli atti con prot. n. 50 del 02.01.2025, ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 25 novembre 2024 n. 190 (vigente dal 30/12/2024) e l'indizione della conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/1990 e s.m.i;
- che con la suddetta nota, Arpae trasmetteva la documentazione ricevuta dal Proponente alle Amministrazioni/Enti/Soggetti interessati invitati in Conferenza dei Servizi per la verifica nei successivi venti giorni della completezza della documentazione per i profili di rispettiva competenza e la comunicazione delle eventuali integrazioni necessarie;
- che con nota pervenuta in data 03.02.2025 prot. n. 1375, ARPAE ha trasmesso al Proponente le richieste di integrazioni da parte di ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione territoriale Emilia Romagna, EmiliAmbiente spa, AUSL di Parma, Comune di Sissa Trecasali, Consorzio della Bonifica, Provincia di Parma e ARPAE SAC;
- che ARPAE ha trasmesso le integrazioni in data 17.04.2025 prot. n. 4747, in data 23.04.2025 prot. n. 5071 convocando la prima seduta della Conferenza per il giorno 12.05.2025;
- durante la prima seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi il 12.05.2025, sono state richieste integrazioni e chiarimenti da parte degli enti coinvolti, sospendendo i lavori della Cds fino alla presentazione della documentazione richiesta, come si evince da verbale della seduta trasmesso da ARPAE in data 11.06.2025 prot. n. 7500;
- che in data 15.07.2025 prot. n. 9273 ARPAE ha trasmesso la documentazione integrativa trasmessa dal proponente, convocando la seconda seduta della Conferenza dei Servizi;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione, in area agricola, di un impianto a fonti rinnovabili per la produzione di biometano da sottoprodotti agricoli, agroindustriali e reflui zootecnici ai sensi del Dlgs 190/2024, mediante fermentazione anaerobica di dette matrici organiche. La quantità delle biomasse in alimentazione e dei prodotti necessari al funzionamento dell'impianto è pari a 69.605,00 t/anno; il biogas prodotto viene in parte destinato ad upgrading a biometano per essere quindi liquefatto ed essere prelevato da mezzi appositi e recapitato al di fuori dell'impianto, ed in parte utilizzato direttamente in impianto attraverso un'unità di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica a servizio delle utenze interne;

CONSIDERATO che a seguito dell'esame del suddetto progetto sono emerse le criticità illustrate nel documento tecnico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lett. A);

DATO ATTO che l'area oggetto di intervento e il territorio circostante, ad alta vocazione produttiva agricola, con valenze ambientali e paesaggistiche:

- ricadono nel "paesaggio rivierasco" individuata nella Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale - SQUEA del Piano Urbanistico Generale – PUG- vigente;
- sono inseriti nel Progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Po, Fiume d'Europa" e negli Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP – vigente;
- rientrano nella Riserva MaB UNESCO "Po Grande";

VISTA la conformazione urbanistica del territorio e la scelta dell'ubicazione dell'impianto, nella parte più a nord del nostro territorio, scarsamente collegato con i comuni limitrofi e che ha nel fiume Po un limite fisico invalicabile, comporterà inevitabilmente l'attraversamento dell'intero territorio comunale da parte dei mezzi in entrata e in uscita dall'impianto;

CONSIDERATO l'impatto sul nostro territorio che la realizzazione dell'impianto avrebbe sotto diversi profili:

- ambientali per l'inquinamento atmosferico causato dal notevole aumento di traffico veicolare sul territorio, dalle emissioni odorigene e in atmosfera;
- economici, in termini di riduzione della potenzialità di eccellenza agricola dei terreni attigui;
- di potenziale rischio per la salute e sicurezza pubblica causato dall'impianto stesso e dal suo impatto sulla viabilità, in particolare con riferimento ai punti di conferimento del Gas Naturale Liquefatto (GNL), prodotto e accumulato in impianto, e al percorso delle autobotti in uscita con un volume di circa 50 mc su una viabilità ad oggi non ancora identificata e senza evidenza di un protocollo di sicurezza;

RITENUTO che l'intervento non comporti un adeguato vantaggio al territorio per le seguenti motivazioni:

- rinuncia agli obiettivi di non consumo di suolo fissati dalla L.R. 24/2017, nonché a quelli individuati nella SQUEA del PUG;
- l'intervento prevede la produzione di biometano e il suo trasporto tramite autocisterne al di fuori del territorio comunale, e non l'immissione nella rete di distribuzione del gas esistente sul territorio, non determinando quindi ricadute positive dirette su quest'ultimo;
- la produzione di biometano avviene mediante utilizzo di materiale conferito principalmente da aziende fuori dal territorio comunale, con un impatto a livello di traffico veicolare su percorsi ritenuti non adeguati, come dettagliatamente descritto nell'allegato A alla presente deliberazione;
- l'intervento proposto non risulta coerente con la SQUEA del PUG vigente, che relativamente al territorio agricolo ha come obiettivo principale "Potenziare la qualità, la funzionalità e la fruibilità del territorio rurale" con l'intento di valorizzare il territorio rurale e rafforzare gli elementi che lo caratterizzano, per lo sviluppo di un'agricoltura sempre più orientata verso la sostenibilità e l'attenzione agli aspetti paesaggistico-ambientali; tale obiettivo principale si articola nei seguenti obiettivi secondari:

- Valorizzare e qualificare le attività agricole mediante le seguenti linee di azione:
 - gestione della qualità degli interventi edilizi nuovi e del recupero dell'esistente legato alle attività agricole (fabbricati strumentali, porzioni residenziale);

- conservazione e potenziamento della componente naturale nelle aree agricole incentivando il ruolo di gestione ambientale dell'agricoltura;
 - promozione della multifunzionalità dell'azienda agricola come fattore di sostenibilità e come vettore di offerta dei servizi di fruizione;
 - contenimento dei consumi di suolo in termini esclusivamente legati alle esigenze funzionali delle attività agricole;
- Valorizzare e qualificare il sistema insediativo esistente, mediante le seguenti linee di azione:
 - Qualificazione e recupero dell'edificato rurale sparso;
 - Mantenimento e valorizzazione delle trame e delle specificità dei diversi paesaggi individuati mediante l'organizzazione del territorio rurale in relazione alla sua funzione agricola, ecologica e paesaggistica.
- L'intervento non risulta coerente, inoltre, con un altro obiettivo principale della SQUEA del PUG "Incrementare la capacità di adattamento e di resilienza dell'ambiente e del paesaggio", attraverso la strutturazione del sistema di fruizione con la valorizzazione delle mete e la conservazione delle risorse di interesse storico-culturale, naturale e paesaggistico e fruitivo per la popolazione e per i visitatori, attraverso il completamento della rete dei percorsi ciclopedonali (nel caso in esame la connessione Sissa-Torricella e quindi con l'argine del Fiume Po)
 - L'intervento non è coerente con la Disciplina degli interventi del PUG, che, in coerenza con la LR 24/2017 e con la SQUEA del PUG, limita il consumo di territorio agricolo, ammettendo la costruzione di nuovi fabbricati solo nell'ambito della conduzione dei fondi agricoli e solo nel caso non vi siano ragionevoli alternative per il riuso dei fabbricati esistenti;
 - l'intervento non rappresenta un vero intervento di "economia circolare" in quanto, in caso di mancanza di materie prime organiche, potrebbero essere utilizzate colture dedicate, come mais e sorgo, con consumo significativo di suolo e di risorse idriche in un'area dedicata alla produzione del Parmigiano Reggiano;
 - l'impianto potrebbe comportare problematiche olfattive;
 - l'impianto comporta un significativo incremento di traffico veicolare sul nostro territorio, che porterà all'aumento costante di particolato ed altre polveri sottili, che potrebbero causare un'importante impatto sulla salute pubblica, in un territorio rientrando in zona IT0892 Pianura Ovest nel nuovo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) che prevede, tra le altre, proprio la riduzione sia degli inquinanti primari che dei precursori degli inquinanti secondari (PM10, PM2.5, NOx, SO2, NH3, COV), come da deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024;
 - l'intervento può comportare criticità legate alla gestione delle acque meteoriche in un'area dove nel corso degli ultimi eventi meteorologici intensi si sono riscontrati problemi idrogeologici;

RILEVATO inoltre che:

- la viabilità individuata nel progetto originario, pervenuto in data 02.01.2025 prot. n. 50, è stata più volte modificata a seguito del parere negativo della Polizia Locale e delle osservazioni formulate in sede di Conferenza dei Servizi da parte del Servizio Viabilità del Comune, evidenziando la limitata conoscenza del territorio da parte della ditta promotrice del progetto;
- la scarsa accuratezza nella redazione del progetto è evidente anche in parte della documentazione prodotta che ha carattere meramente descrittivo e generalizzato, con una serie di refusi, imprecisioni e informazioni contrastanti, quali ad esempio:

- il riferimento al SUAP del Comune di Sorbolo Mezzani e non di Sissa Trecasali;
 - il progetto non prevede l'immissione in rete del biometano prodotto, mentre nella relazione Rev.02 - "Valutazione previsionale della qualità dell'aria" si dichiara *"il biogas prodotto viene in parte destinato all'impianto di upgrading per essere quindi compresso ed immesso nella rete di distribuzione [...]"*
 - nella relazione tecnica si dichiara *La parte liquida del digestato non ricircolata in testa all'impianto (circa 14.051,06 t/anno) e la parte solida ricavata (42.219,97 t/anno), vengono avviate al compostaggio.* mentre nella relazione Rev.02 - "Valutazione previsionale della qualità dell'aria" si dichiara che *"[...] la frazione liquida e la frazione solida [...] vengono stoccate in vasche e trincee dedicate prima di essere destinate a spandimento"*
 - mancato coordinamento degli elaborati a seguito di recepimenti di osservazioni degli enti coinvolti in Cds;
- ad oggi parte della documentazione obbligatoria più volte richiesta dal Comune e dagli altri enti coinvolti nel procedimento, non è ancora stata presentata;

DATO ATTO che quelli sopra menzionati rappresentano un'elencazione a mero titolo esemplificativo delle criticità che l'insediamento dell'impianto di biometano rappresenterebbe per l'intero territorio comunale;

SOTTOLINEATO che:

- le attività come quella in esame sono da considerare in maniera più che positiva in termini generali e sicuramente di rilevanza strategica per l'Emilia-Romagna, come la nostra stessa Regione sottolinea, nell'ipotesi però che siano nella condizione di regolare esercizio, conferimento tracciabile sia in entrata come prodotti secondari sia in uscita come Biogas o meglio Biometano;
- il Comune di Sissa Trecasali non è contrario tout court all'insediamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in ossequio peraltro al principio di derivazione comunitaria sulla massima diffusione dei suddetti impianti, tant'è che nel territorio insistono 4 impianti fotovoltaici a terra, oltre che impianti fotovoltaici a tetto su diversi immobili di proprietà comunale, e un impianto di biometano connesso con realtà aziendali locali

CONSIDERATO, tuttavia, che, in situazioni non precisate, come sopra illustrato, e con ipotesi di malfunzionamenti non considerate o ancora in situazioni prevedibili non previste, la sequenza degli eventi può portare ad impatti sul territorio del nostro Comune, non solo di impossibile gestione ma anche con esiti in termini acuti (incidenti) ed in termini sistemici (contaminazioni);

RITENUTO pertanto di dover esprimere la più totale contrarietà all'impianto proposto per carenza di chiarezza e di documentazione a supporto della bontà dell'insediamento in oggetto, nonché per salvaguardare la qualità della vita e della sicurezza dei cittadini e le realtà economiche che ivi insistono, oltre agli aspetti ambientali e del paesaggio, anche in considerazione del fatto che il nuovo impianto non risulta al servizio delle attività locali;

SENTITI gli interventi allegati quali parte integrante e sostanziale al presente atto;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in previsione della Conferenza di Servizi del 1 settembre 2025,

Visti:

- il TUEL e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO che non sono da acquisire i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in premessa narrativa e che quivi si intende integralmente riportato;

DI ESPRIMERE, come linea di indirizzo, la propria contrarietà alla realizzazione dell'impianto in oggetto secondo le modalità descritte nel progetto, per le numerose criticità espresse in premessa e illustrate nel documento tecnico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lett. A);

DI ESPRIMERE la propria posizione negativa e contraria ai fini della decisione relativa all'istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano nel Comune di Sissa Trecasali;

DI IMPEGNARE il Sindaco:

- a confermare in ogni sede istituzionale e giudiziaria il parere contrario dell'amministrazione comunale alla realizzazione dell'impianto per la produzione di biometano avanzato da sottoprodotti agricoli, agroindustriali e reflui zootecnici sopra descritto perché potenzialmente rischioso per l'ambiente e per la salute dei cittadini;
- a promuovere iniziative di informazione e comunque di coinvolgimento della popolazione per sostenere e rafforzare la posizione di contrarietà alla realizzazione dell'impianto per le motivazioni espresse in premessa e riportate in modo più dettagliato nel sopracitato allegato A;
- a trasmettere la presente delibera alle amministrazioni limitrofe e a quelle di rango superiore ai fini della condivisione dei rischi e per il sostegno solidale della posizione contraria;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

DI DICHIARARE, per l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di separata unanime favorevole votazione resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;

Letto Approvato e sottoscritto:

**Sindaco
Igino Zanichelli**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Nevicella Raimato**

COMUNE di SISSA TRECASALI
PROVINCIA di PARMA

DELIBERAZIONE N.18 DEL 28/08/2025

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO AVENTE CAPACITÀ PRODUTTIVA PARI A CIRCA 499 SMC/H, IN COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR), STRADA TORRICELLA. ESPRESSIONE POSIZIONE CONTRARIA ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'articolo 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Sissa Trecasali, li 29/08/2025

L'addetto alla pubblicazione
GEMMA MARZIA / InfoCamere S.C.p.A.

Allegato A alla D.C.C. n. ____ del 28.08.2025

Dlgs 190/2024 – Istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di biometano avente capacità produttiva pari a circa 499 Smc/h comprensiva di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 s.m.i.. - OSSERVAZIONI

In riferimento all'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di biometano avente capacità produttiva pari a circa 499 Smc/h comprensiva di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 s.m.i.. e in variante agli strumenti urbanistici, presentata dalla ditta BMET 14 s.r.l. ed acquisita agli atti il 02.01.2025 prot. n. 50, a seguito dell'avvio del procedimento da parte di ARPAE, in qualità di Autorità Procedente, gli uffici comunali coinvolti, evidenziando che la documentazione allegata all'istanza risultava molto generica e senza un'adeguata contestualizzazione dell'impianto nel territorio, hanno provveduto con nota del 22.01.2025 prot. n. 857 a richiedere un completamento documentale relativamente agli aspetti edilizi, urbanistici, viabilistici ed ambientali.

Preme sottolineare che l'istanza presentata dal Proponente e l'avvio del procedimento da parte di ARPAE evidenziano la necessità di una variante urbanistica, non allegata all'istanza.

In sede di completamento documentale il proponente ha dichiarato "Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, ai sensi del D.lgs. n.387/03, è la stessa autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto a costituire essa stessa, ove occorra, variante allo strumento urbanistico del comune all'interno del quale l'impianto viene insediato. In tal senso, pertanto, il comparto in progetto esce dalla identificazione attuale definita all'interno degli strumenti urbanistici, per andare ad identificare un nuovo comparto, anche eventualmente non presente all'interno dello stesso strumento urbanistico e da definirsi come comparto a sé stante con i parametri urbanistici definiti dal progetto autorizzato. Non potendo, pertanto, includere il nuovo comparto di biometano in progetto all'interno di nessuno degli articoli dello strumento urbanistico vigente, ma che ne vada, come sopra richiamato, ad identificare uno nuovo, gli articoli del suddetto strumento urbanistico vigente non siano da applicarsi al caso in oggetto, anche per quanto riguarda la dotazione di parcheggi, ribadendo che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti del tipo in progetto, sia da ricondursi al D.lgs. n.387/03 e che l'AU eventualmente rilasciata costituisca essa stessa variante allo strumento urbanistico vigente. Al netto, pertanto, del fatto che alla luce di quanto evidenziato all'interno dello strumento urbanistico comunale non sussistono vincoli per quanto al sito in progetto, anche eventualmente in attuazione della L.R. n.24/2017, identificando il sito di intervento in comparto agricolo senza ulteriori vincoli escludenti, l'ambito di applicazione dell'impianto in progetto non è costituito dalla suddetta L.R. ma dal D.lgs. n.387/2003 che governa l'iter autorizzativo in corso, costituendo all'atto dell'autorizzazione variante allo strumento urbanistico vigente."

Poiché quanto sopra riportato non risultava chiarificatore, durante la prima seduta della Conferenza dei Servizi del 12.05.2025, il Comune e la Provincia di Parma - Servizio Pianificazione territoriale, hanno ribadito la richiesta di chiarimenti in merito alla necessità o meno di variante urbanistica.

Nelle integrazioni pervenute in data 15.07.2025, a seguito delle richieste emerse durante la seduta della Cds del 12.05.2025, il Proponente dichiara *"di aver effettuato le opportune verifiche in merito alla compatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, rilevando che l'intervento risulta localizzato in area agricola e, pertanto, non si ritiene necessaria una variante agli strumenti urbanistici né, conseguentemente, la presentazione di ulteriori elaborati specifici oltre a quelli già trasmessi nell'ambito del presente procedimento."*

Tuttavia, la condizione che l'area sia idonea ai sensi del Dlgs 190/2024 e s.m.i. e della DAL 51/2011 non comporta in automatico la conformità urbanistica delle opere in progetto. In particolare, si rileva che:

1. Il progetto prevede, oltre alla produzione di biometano, anche la produzione di compost che si configura come differente processo produttivo, oltre alcune opere edili non direttamente funzionali all'impianto di biometano.
2. La documentazione integrativa prodotta, pervenuta in data 15.07.2025, con particolare riferimento alla *Tav. 17_Interventi viabilità*, prevede l'allargamento di Via Ilaria Alpi e deviazione dei fossi a lato strada. Il contratto preliminare di compravendita del terreno in cui si prevede la realizzazione dell'impianto, non interessa parte delle aree in cui si prevede tale allargamento. L'adeguamento dell'infrastruttura stradale, indispensabile per il transito in sicurezza dei mezzi in entrata e in uscita dall'impianto, sulla base degli elementi a disposizione dell'ufficio, sembra pertanto necessitare di espropri e non risulta conforme dal punto di vista urbanistico.

Ad oggi, quindi, sulla base dei documenti agli atti, si ritiene necessario, per poter esprimere un parere dal punto di vista urbanistico chiarire i seguenti aspetti:

1. Verifica del corretto inquadramento circa la conformità allo strumento urbanistico vigente, con riferimento alla produzione di compost e alle opere edili e impianti che non sembrano configurarsi come "opere connesse a infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto" di produzione di biometano e se ricorrano gli estremi per una procedura di variante urbanistica;
2. Verifica delle proprietà interessate dagli allargamenti stradali e deviazione dei fossi, e nel caso sussistano i presupposti per attivare una procedura di esproprio, si dovrà predisporre l'opportuna documentazione da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della localizzazione dell'opera, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, documentazione necessaria in caso di variante urbanistica anche se localizzativa ai fini dell'esproprio.

Si evidenzia inoltre che, relativamente all'idoneità dell'area ai sensi della DAL 51/2011, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al punto 3 - lett. G) "Prescrizioni per impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano" dell'Allegato alla suddetta DAL, in fase di richiesta di completamento documentale del 22.01.2025 e ribadito nella prima seduta della Cds del 12.05.2025, *"ai fini della valutazione della localizzazione degli impianti in territorio rurale, deve essere prevista, alla luce delle ragionevoli alternative, la collocazione all'interno degli insediamenti rurali esistenti, anche riutilizzando edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli stessi, evitando la realizzazione di nuovi insediamenti isolati che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale"*.

Si ricorda che anche l'art. 36 della L.R. 24/2017 e smi ribadisce lo stesso principio ed in particolare:

- al comma 2 *"Nel territorio rurale il piano persegue altresì il recupero del patrimonio edilizio esistente per soddisfare le esigenze abitative e produttive delle aziende agricole ivi insediate, promuovendo gli interventi di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica dei fabbricati aziendali con le misure previste dall'articolo 8, comma 1, lettera d). La realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa, nell'osservanza delle previsioni di piano, soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse, secondo quanto disposto dalla presente legge e dalla disciplina di settore, e solo nel caso in cui non sussistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso o nella trasformazione di fabbricati esistenti"*;
- al comma 3 *"I nuovi fabbricati di cui al comma 2 sono realizzati all'interno o in adiacenza ai centri aziendali, evitando la realizzazione di insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale"*

Ad oggi il proponente ha comunicato l'impossibilità di recuperare gli edifici dell'insediamento rurale esistente nell'area di futura proprietà in quanto "esterni all'area dell'impianto". Si ritiene che la risposta non sia pertinente, in quanto gli edifici insistono sull'area di futura proprietà.

Si ricorda inoltre che ai sensi di cui al punto 3 - lett. G) della DAL 51/2011 "ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto l'Autorità competente tiene conto della quantità e della distanza di provenienza delle biomasse e del fatto che le stesse siano ottenute o meno da colture dedicate, in relazione alle vocazioni

del territorio e alle attività e produzioni locali”, ma ad oggi mancano accordi con aziende agricole per approvvigionamento biomasse.

E’ importante ricordare l’alta vocazione produttiva agricola dell’area oggetto di intervento e del territorio circostante, nonché le sue valenze ambientali e paesaggistiche. L’area infatti

- ricade nel “paesaggio rivierasco” individuata nella Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale - SQUEA del Piano Urbanistico Generale – PUG- vigente;
- è inserita nel Progetto di tutela, recupero e valorizzazione “Po, Fiume d’Europa” e negli Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP – vigente;
- rientra nella Riserva MaB UNESCO “Po Grande”;

L’intervento proposto non risulta coerente con la SQUEA del PUG vigente, che relativamente al territorio agricolo ha come obiettivo principale “Potenziare la qualità, la funzionalità e la fruibilità del territorio rurale” con l’intento di valorizzare il territorio rurale e rafforzare gli elementi che lo caratterizzano, per lo sviluppo di un’agricoltura sempre più orientata verso la sostenibilità e l’attenzione agli aspetti paesaggistico-ambientali; tale obiettivo principale si articola nei seguenti obiettivi secondari:

- Valorizzare e qualificare le attività agricole mediante le seguenti linee di azione:
 - gestione della qualità degli interventi edilizi nuovi e del recupero dell’esistente legato alle attività agricole (fabbricati strumentali, porzioni residenziale);
 - conservazione e potenziamento della componente naturale nelle aree agricole incentivando il ruolo di gestione ambientale dell’agricoltura
 - promozione della multifunzionalità dell’azienda agricola come fattore di sostenibilità e come vettore di offerta dei servizi di fruizione
 - contenimento dei consumi di suolo in termini esclusivamente legati alle esigenze funzionali delle attività agricole
- Valorizzare e qualificare il sistema insediativo esistente, mediante le seguenti linee di azione:
 - Qualificazione e recupero dell’edificato rurale sparso;
 - Mantenimento e valorizzazione delle trame e delle specificità dei diversi paesaggi individuati mediante l’organizzazione del territorio rurale in relazione alla sua funzione agricola, ecologica e paesaggistica.

L’intervento non risulta coerente, inoltre, con un altro obiettivo principale della SQUEA del PUG “Incrementare la capacità di adattamento e di resilienza dell’ambiente e del paesaggio”, attraverso la strutturazione del sistema di fruizione con la valorizzazione delle mete e la conservazione delle risorse di interesse storico-culturale, naturale e paesaggistico e fruitivo per la popolazione e per i visitatori, attraverso il completamento della rete dei percorsi ciclopeditoni (nel caso in esame la connessione Sissa-Torricella e quindi con l’argine del Fiume Po).

L’intervento non è coerente nemmeno con la Disciplina degli interventi del PUG, che, in coerenza con la LR 24/2017 e con la SQUEA del PUG, limita il consumo di territorio agricolo, ammettendo la costruzione di nuovi fabbricati solo nell’ambito della conduzione dei fondi agricoli e solo nel caso non vi siano ragionevoli alternative per il riuso dei fabbricati esistenti.

L’impianto in progetto verrà ubicato nella parte più a nord del nostro territorio, in una zona scarsamente collegata con i comuni limitrofi e che, a nord, ha nel fiume Po un limite fisico invalicabile: questo comporta, di conseguenza, l’attraversamento dell’intero territorio comunale da parte dei mezzi in entrata e in uscita dall’impianto.

Infatti la produzione di biometano avviene mediante utilizzo di materiale che viene conferito principalmente da aziende fuori dal territorio comunale, con un impatto a livello di traffico veicolare stimato in 3752 mezzi/anno, per un totale di 7.504 viaggi/anno, suddivisi in 426 mezzi della capacità di 15 t, 1051 mezzi della capacità di 20 t, 1982 mezzi della capacità di 30t e 293 mezzi della capacità di 50t (GNL); tale transiti comporterebbe necessità di adeguamento per le strade interessate, oltre che un aggravio manutentivo.

Il suddetto incremento di traffico veicolare porterà inoltre all’aumento costante di particolato ed altre polveri sottili, che potrebbero causare un’importante impatto sulla salute pubblica, in un territorio rientrante in zona IT0892 Pianura Ovest nel nuovo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) che prevede, tra le altre, proprio la riduzione sia degli inquinanti primari che dei precursori degli inquinanti secondari (PM10, PM2.5, NOx, SO2, NH3, COV), come da deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024;

Con riferimento alle Mappe delle Aree Allagabili del PGRA, dal portale cartografico dell’Autorità Distrettuale del Bacino del Fiume Po, si evidenzia che il sito di intervento ricade interamente in area allagabile a scarsa

probabilità L-P1 del Reticolo Principale Naturale RP e in area allagabile a media probabilità M-P2 del Reticolo Secondario di Pianura RSP, immediatamente limitrofa ad un'area H-P3 a pericolosità elevata di alluvione frequente, in base a scenari di alta probabilità.

L'intervento comporterà un incremento della superficie impermeabilizzata con conseguente rischio di aumento delle criticità legate alla gestione delle acque meteoriche, in un'area dove nel corso degli ultimi eventi meteorologici intensi, si sono riscontrati problemi idrogeologici.

In generale, inoltre, l'istanza corredata da ampia e corposa documentazione, anche revisionata con successive implementazioni ed integrazioni, non tratta e non rileva, in termini cautelativi, preventivi e mitigativi e di sicurezza del territorio e dei suoi cittadini i seguenti punti:

- le casistiche relative a stati transitori di processo ed "out of order" dell'impianto e delle operazioni di carico, scarico e trasporto.

Come descrizione di massima l'impianto è considerato ad alta automazione e definibile a ciclo chiuso. Ma anche in tale opzione (che comunque andrebbe meglio verificata e approfondita) e nell'ipotesi di una massima affidabilità ed un minimo tasso di guasto, non possono essere ignorati probabili scenari di emergenze nelle varie fasi, con valutazione di impatto sul territorio circostante, né si possono non considerare eventuali misure di mitigazione di tale impatto nel caso di accadimento, anche se a bassa frequenza o, per meglio dire, di bassa probabilità. Va ricordato che sia i "sottoprodotti" in approvvigionamento ed il prodotto in uscita (in particolare Gas Naturale Liquefatto-GNL) costituiscono un potenziale rischio che va assolutamente pesato e compensato;

- gli eventuali disservizi e malfunzionamenti con conseguenze acute e/o sistemiche al contorno (oltre che all'interno dell'impianto);
- la tracciabilità degli approvvigionamenti dei "sottoprodotti" di origine animale-SOA (come tali in particolare liquami di suini, di bovini e letame bovino) materiali che in altri contesti sono considerati rifiuti altamente inquinanti. Si tratta infatti di sottoprodotti che si sottraggono alla disciplina sui rifiuti, in quanto non perdono questa natura ma seguono procedure specifiche di smaltimento e riutilizzo. questi sottoprodotti possono certo essere impiegati e qualora di provenienza esterna dovranno essere forniti i contratti di ritiro e garantita la tracciabilità della filiera;
- i punti di conferimento del GNL, prodotto e accumulato in impianto, il percorso delle autobotti in uscita con un volume di circa 50 mc su una viabilità non precisata. Va ricordato che:
 - il GNL è altamente infiammabile
 - possono essere ipotizzati scenari di incidenti con perdita e fuoriuscita e probabile incendio/esplosione, come da casistiche anche recenti recuperabili in letteratura e riportate nella Normativa di Sicurezza Antincendi sull'impiego del GNL (riferimento Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza -VV.F-Ministero dell'Interno).

Nell'allegato "VALUTAZIONE PREVISIONALE DI TRAFFICO VEICOLARE Rev.02" al punto 6 sono indicati i percorsi dei mezzi in ingresso ed uscita dall'impianto; da quanto indicato emerge un problema di sicurezza stradale dovuto:

1. Alla tipologia di mezzi in transito, per peso e dimensioni;
2. Al numero di transiti dei mezzi di approvvigionamento;
3. All'inevitabile passaggio in tratti di centri abitati, con frequenza di pedoni e ciclisti o comunque promiscuità con utenti cosiddetti deboli della strada (vedasi ad esempio Via Roma in Coltaro o Via Caduti in Guerra in località Sissa oppure la S.P. 10 in Ronco Campo Canneto o San Quirico).

La predetta valutazione presentata non contempla la problematica della pericolosità del materiale prodotto in uscita, in particolare per il Gas Naturale Liquefatto (GNL) che presenta diversi rischi per la sicurezza pubblica, principalmente legati alla sua infiammabilità e alla bassa temperatura. È infatti importante gestire con attenzione il GNL per evitare incidenti e garantire la sicurezza durante la manipolazione e lo stoccaggio. Il GNL è altamente infiammabile e, se rilasciato nell'ambiente, può formare una nube di gas che, se miscelata con l'aria in determinate concentrazioni, può incendiarsi o esplodere. A tal proposito non risulta presentato un protocollo di sicurezza che tenga conto del rischio cui viene esposto l'intero territorio interessato dal transito dei mezzi.

Nella "valutazione previsionale di impatto veicolare" viene riportato che "non viene attraversato alcun centro abitato" in realtà, valutata la viabilità di accesso (da e per l'impianto) rappresentata/descritta, si evince che i mezzi attraverseranno i centri abitati di "Viarolo", "Ronco Campo Canneto", "San Quirico", "Sissa", "Gramignazzo", "Coltaro" e "San Nazzaro".

Per ridurre il traffico che attraverserebbe il centro abitato di Sissa (lungo via Caduti in Guerra) proposto nella Rev. 01, con la Rev. 02 si sono interessati altri centri abitati quali "Gramignazzo", "Coltaro" e "San Nazzaro" mettendo in crisi la sicurezza pedonale di tali centri a volte sprovvisti di marciapiedi, interessati da numerosi attraversamenti pedonali e da dossi limitatori. Si rileva inoltre che i centri abitati di "Viarolo", "Ronco Campo Canneto" e "Coltaro" presentano già un divieto di transito ai mezzi pesanti.



Divieto accesso mezzi pesanti abitato di Coltaro

Oltre a quanto già rilevato per via Ilaria Alpi, anche altri percorsi individuati nella proposta, lungo strade Comunali, presentano gravi criticità che vengono di seguito riportate mettendo in luce la non veridicità di quanto riportato negli elaborati progettuali: "[...] *il percorso complessivo, tenuto conto della volontà di voler evitare/escludere (per quanto possibile) qualsiasi transito lungo ogni centro abitato e tenuto conto delle limitazioni alla circolazione presenti lungo il percorso stesso, ha una lunghezza di circa 16,1 km[...] Stante la tipologia delle autostrade e strade statali/provinciali con le quali i mezzi imputabili alla realizzazione dell'impianto andranno ad interferire, che possono essere identificate come arterie ad alto scorrimento, data la larghezza e lo stato di manutenzione/usura delle stesse, e date le dimensioni e caratteristiche delle intersezioni esistenti, non si ravvede la necessità di proporre interventi migliorativi ne' della situazione viabilistica attuale ne' di dette intersezioni[...] Il Comune di Sissa Trecasali, nel tratto stradale interessato, non pone limitazioni puntuali alla circolazione. Non si ravvisano altre limitazioni di alcun genere [...]*".

Relativamente alla viabilità individuata per il transito dei mezzi pesanti in ingresso ed in uscita dall'impianto si rilevano inoltre le seguenti criticità.

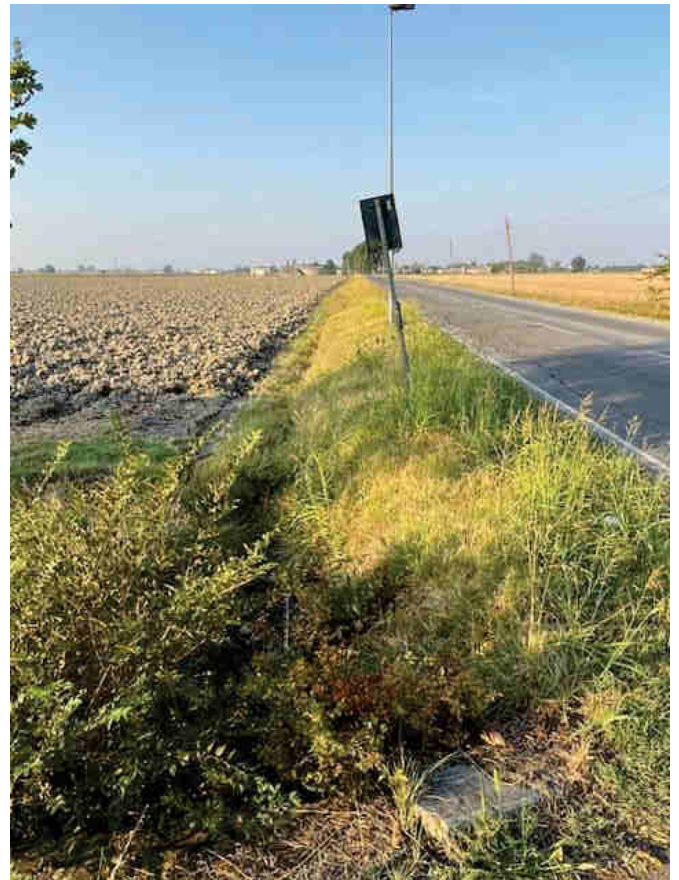
Via Ilaria Alpi

Considerate le modifiche apportate all'accesso carraio su via Ilaria Alpi, l'allargamento della carreggiata stradale, che impone lo spostamento dei fossi ad est e a ovest, si rileva che la documentazione risulta ancora carente ai fini dell'espressione di un parere in merito. In particolare:

- Lo spostamento del fosso a ovest comporta la necessità di verificare se tale procedura coinvolga la proprietà altrui con un adeguato elaborato di sovrapposizione fra lo stato di progetto e la planimetria catastale;
- Sempre a riguardo dello spostamento del fosso a ovest la sezione riportata sulla tav.17 non riporta la quota corretta di imposta della strada poiché la strada in quel punto prevede un discreto rilevato per cui lo spostamento di solo 1,5 m come indicato è da verificare con un rilievo corretto dello stato dei luoghi;
- Il suddetto spostamento interferisce con la palificata di energia elettrica presente a bordo strada di cui si dovrà tener conto e recepire l'apposito parere dell'Ente gestore;
- Occorrerà verificare se lo spostamento interferisce con la linea fognaria verso l'abitato di Torricella e con l'impianto di pubblica illuminazione;
- Per quanto riguarda il tombinamento del tratto del fosso ovest, di circa 38 m, questo dovrà essere autorizzato dal Consorzio di Bonifica;
- Occorrerà chiarire l'interferenza della corsia posta a ovest con la palificata della linea dati mediante elaborato specifico ai fini dell'espressione del parere dell'ente gestore di tale infrastruttura.



palificata "linea dati" posta sul lato ovest di via Ilaria Alpi



"rilevato stradale" e "pubblica illuminazione" posti sul lato est di via Ilaria Alpi



"palificata energia elettrica" e "ispezione fognaria"
posta sul lato est di via Ilaria Alpi

Preso atto che è stato riconosciuto che il sottofondo stradale di via Ilaria Alpi, così come si presenta, non può supportare un incremento del traffico come proposto dal nuovo insediamento, la proposta formulata di rifacimento della pavimentazione stradale lungo la via Alpi, sull'intera carreggiata, con la stratigrafia indicata deve essere supportata da un progetto stradale (completo di analisi e verifiche) che dimostri che la soluzione proposta possa risolvere la situazione rilevata per poter supportare un incremento del traffico così come proposto dal nuovo insediamento.



Stato della carreggiata stradale in via Ilaria Alpi

La soluzione proposta, lasciando inalterata la larghezza stradale, non risolve comunque le criticità legate alla mancanza di banchine, alla larghezza tra le strisce di margine inferiore a 6 metri e pertanto non in grado a supportare l'incremento del traffico così come proposto dal nuovo insediamento. La strada si configurerebbe come "strada urbana" (la corsia di marcia è inferiore a 3 metri) e pertanto non idonea nemmeno ad essere classificata come "strada extraurbana secondaria a traffico limitato", che prevede una larghezza per corsia di marcia pari a 3,5 m. Il transito di mezzi pesanti su tale viabilità comporterebbe pertanto gravi rischi per la sicurezza stradale, in particolar modo in caso di incrocio fra mezzi pesanti nelle due direzioni.

Le valutazioni fatte del traffico giornaliero medio allo stato di fatto considerando la postazione 400 posta sulla SP10 non possono essere di certo tenute in considerazione per il tratto sopra descritto della strada Comunale.

Via Borghetta (oggi strada degli Arginelli)

Rimangono le forti perplessità per l'accesso di emergenza posto su via Borghetta essendo una strada oggi interdetta al traffico di autocarri per caratteristiche del sottofondo stradale e dimensioni inadeguate. Inoltre l'intubamento del fosso, essendo un canale di bonifica, dovrà essere autorizzato dal Consorzio di Bonifica. Anche l'incrocio via Borghetta/via Ilaria Alpi ha dimensioni non sufficienti a spazi di manovra per mezzi di soccorso.



via Borghetta (oggi strada degli Arginelli) presenza del canale di bonifica, "sottofondo dissestato" e "divieto di transito autocarri"

Direzione sud-est su via Gramigna fino ad incrocio con Strada Torricella – 2,0 km

Per quanto riguarda questa direzione si rileva la pericolosità dell'incrocio posto nel centro abitato di Gramignazzo con scarsissima visibilità e oggetto di numerosi sinistri in passato.



Incrocio via Gramigna – SP 33

Via Gramigna presenta una dimensione di carreggiata inferiore ai 6 metri con assenza di banchine e mancanza di barriere di protezione verso il canale di bonifica attiguo. La strada ha dimensioni e caratteristiche da "strada urbana" (la corsia di marcia è inferiore a 3 metri) e non idonea ad essere classificata nemmeno come "strada extraurbana secondaria a traffico limitato", che prevede una larghezza per corsia di marcia pari a 3,5 m. Il transito di mezzi pesanti su tale viabilità comporterebbe pertanto gravi rischi per la sicurezza stradale, in particolar modo in caso di incrocio fra mezzi pesanti nelle due direzioni. Per tale evenienza si evidenzia che la strada è percorsa da autobus di linea e scuolabus.

La carreggiata presenta vistosi cedimenti del sottofondo stradale, come già segnalato da cartellonistica di pericolo per strada dissestata, e pertanto non può supportare un incremento del traffico così come proposto dal nuovo insediamento.

La strada con opportuna segnaletica è già limitata al traffico di mezzi inferiori alle 7 t (escluso residenti e bus).



Via Gramigna, carreggiata dissestata e segnale di pericolo



Via Gramigna, carreggiata dissestata



Via Gramigna, carreggiata dissestata



Via Gramigna, segnale di pericolo e divieto di transito mezzi pesanti

Direzione ovest su Strada Padana fino ad incrocio con Strada Torricella – 2,9 km

La strada Padana, individuata nel progetto fra le viabilità utilizzate dai mezzi pesanti, un tempo serviva come collegamento tra Gramignazzo e Coltaro; nel corso degli anni Strada Padana è stata sostituita dalla

realizzazione della Nuova strada dei Prati, e pertanto non più mantenuta, fino all'interdizione totale del traffico:

- nel primo tratto, partendo dall'incrocio con Strada Torricella, è interdetta al traffico se non per le attività ivi presenti;
- nell'ultimo tratto, dopo l'incrocio con Strada Schiaffinata fino alla frazione di Coltaro, è ridotta ad una mera strada di campagna "interpoderale" interdetta al traffico (escluso residenti).

Le dimensioni, lo stato del sottofondo, la mancanza di asfaltatura e segnaletica, la mancanza di barriere verso il canale di bonifica non la renderebbero comunque idonea ad un aumento del passaggio di mezzi pesanti.



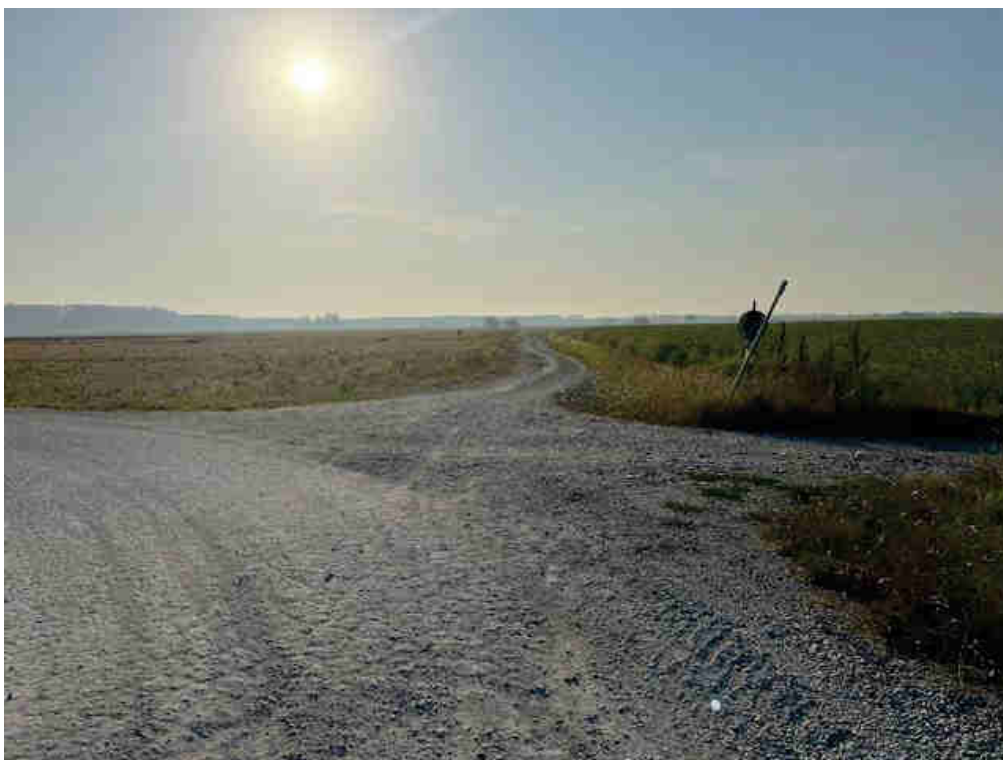
Strada Padana – primo tratto – divieto di accesso



Strada Padana – primo tratto – divieto di accesso



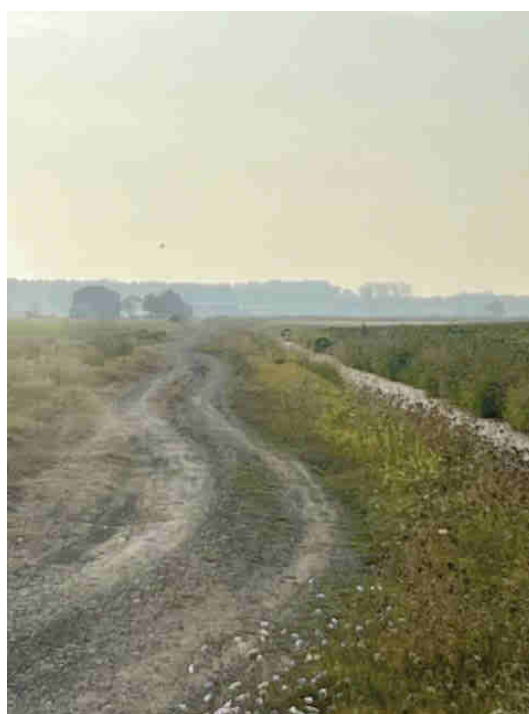
Strada Padana – primo tratto



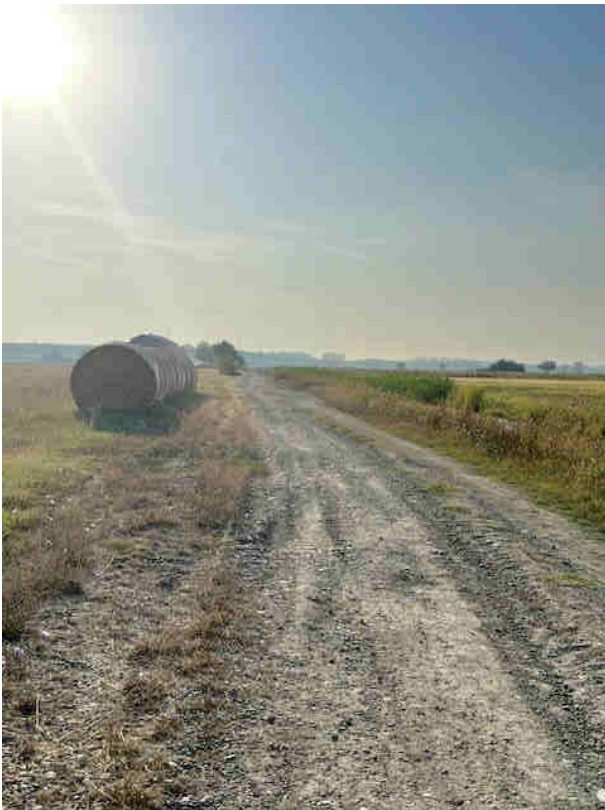
Strada Padana – secondo tratto



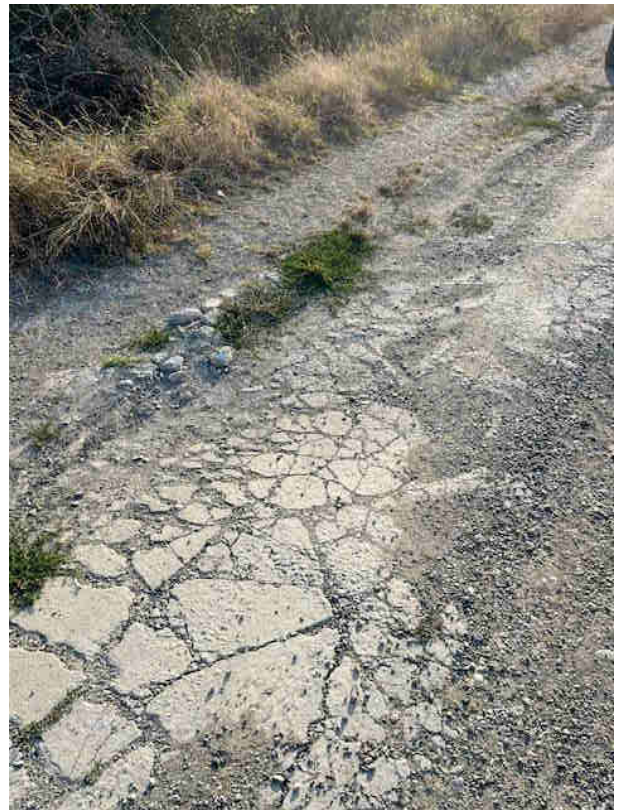
Strada Padana – secondo tratto – divieto di accesso



Strada Padana – secondo tratto – stato della carreggiata



Strada Padana – secondo tratto – stato della carreggiata



Strada Padana – secondo tratto – stato della carreggiata



Strada Padana – secondo tratto – stato della carreggiata

Direzione ovest lungo Strada dei Prati fino ad incrocio con Strada Torricella – 1,6 km

Strada dei Prati presenta una dimensione di carreggiata inferiore ai 6 metri (è presente un vistoso restringimento segnalato) con assenza di banchine e mancanza di barriere di protezione verso il canale di bonifica attiguo. La strada ha dimensioni e caratteristiche da "strada urbana" (la corsia di marcia è inferiore a 3 metri) e non idonea ad essere classificata nemmeno come "strada extraurbana secondaria a traffico limitato", che prevede una larghezza per corsia di marcia pari a 3,5 m. Il transito di mezzi pesanti su tale viabilità comporterebbe pertanto gravi rischi per la sicurezza stradale, in particolar modo in caso di incrocio fra mezzi pesanti nelle due direzioni. Per tale evenienza si evidenzia che la strada è percorsa da autobus di linea e scuolabus.

La carreggiata presenta vistosi cedimenti del sottofondo stradale, come già segnalato da cartellonistica di banchina cedevole, e pertanto non può supportare un incremento del traffico così come proposto dal nuovo insediamento.



Strada dei Prati, segnali di pericolo, strettoia e banchina cedevole



Strada dei Prati, e banchina dissestata



Strada dei Prati, restringimento carreggiata



Strada dei Prati, assenza di banchina stradale

Direzione nord lungo frazione S.Nazzaro fino a Strada Provinciale 33 – 0,9 km

Presenta una dimensione di carreggiata inferiore ai 6 metri con assenza di banchine e mancanza di barriere di protezione verso il canale di bonifica attiguo. La strada ha dimensioni e caratteristiche da "strada urbana" (la corsia di marcia è inferiore a 3 metri) e non idonea ad essere classificata nemmeno come "strada extraurbana secondaria a traffico limitato", che prevede una larghezza per corsia di marcia pari a 3,5 m.

Il transito di mezzi pesanti su tale viabilità comporterebbe pertanto gravi rischi per la sicurezza stradale, in particolar modo in caso di incrocio fra mezzi pesanti nelle due direzioni. Per tale evenienza si evidenzia che la strada è percorsa da autobus di linea e scuolabus.

Direzione est lungo SP33 "Argine Filippina" fino a incrocio con via Roma – 3,7 km

Anche se non di interesse comunale, poiché è una strada provinciale, si rileva comunque lo stato di sommo degrado, al limite della chiusura, in cui si trova il tratto di Sp 33 "Argine Filippina" posto sull'argine del Canale di Bonifica Milanino.

Il traffico oggi è limitato da strettoie, opportunamente segnalate a senso unico alternato in entrambi i sensi di marcia, per il pessimo stato in cui verte la strada.



SP 33 "Argine Filippina" – strettoia, restringimento carreggiata (direzione Colorno)



SP 33 "Argine Filippina" – cartelli di pericolo, strettoia a senso unico alternato, banchina cedevole



SP 33 "Argine Filippina" – stato di dissesto della carreggiata



SP 33 "Argine Filippina" – stato di dissesto della carreggiata



SP 33 "Argine Filippina" – strettoia - restringimento carreggiata (direzione Sissa)

Intervento Cons. Colla Biometano

Egregio signor Sindaco, spettabile Giunta e Consiglio Comunale, Gentile Segretaria Comunale e cari cittadini, riporto la posizione condivisa da tutto il gruppo di minoranza al riguardo del progetto BMET 14 srl che abbiamo potuto visionare.

Diversi sono i punti che ci trovano contrari e alimentano preoccupazioni su diversi aspetti della vita sociale e economica del Comune di Sissa Trecasali.

In breve sintesi, i macro campi di attenzione che abbiamo posto sotto osservazione sono:

1. Sicurezza e salute
2. Garanzie
3. Economia (nessun ritorno sul territorio)
4. Rischi vari e sulla produzione di Parmigiano Reggiano
5. Viabilità e manutenzione stradale.

Entrando in maggior dettaglio:

- Sicurezza e GNL: il GNL è un prodotto altamente infiammabile ed esplosivo.

Nell'impianto proposto viene liquefatto il gas e successivamente trasferito sulle cisterne che a loro volta attraverseranno paese e territori sino a raggiungere l'HUB per la messa in rete con ulteriore travaso di GNL che immagino verrà successivamente rigassificato. Il momento di rischio è il travaso del gas da impianto a cisterna e da cisterna a deposito pre gassificazione.

Della pericolosità del GNL e del GPL basti richiamare alla memoria fatti eclatanti e recenti che riporto alla vostra attenzione perché, pur nella ipotesi, da accertare, della perfetta messa in opera dell'impianto, l'errore umano sta alla base della maggior parte dei casi di incidente. 1. Ricordiamo tutti il tamponamento della cisterna a Panigale (BO) con l'autostrada che è divenuta un "Inferno":

- <https://www.bolognatoday.it/cronaca/esplosione-panigale-Bologna-a14.html>

2. A Firenze lo scorso dicembre furono 5 i lavoratori deceduti al deposito ENI di Calenzano e 26 i feriti:

- <https://snop.it/esplosione-al-deposito-eni-di-calenzano-5-lavoratori-morti-e-26-feriti/>

3. Nel luglio scorso, poco più di un mese fa, l'esplosione è avvenuta a Roma dove si è sfiorata la strage con 50 feriti:

<https://tg24.sky.it/cronaca/2025/07/08/roma-benzina-esplosione-video-valvola-errore-umano> <https://www.rainews.it/articoli/2025/07/esplosione-a-roma-cosa-e-successo-la->

[ricostruzione-larrivo-dei-vigili-poi-la-deflagrazione-0e936a8c-497f-4b38-bb48-20f91323bb9c.html](https://www.ripostampa.com/ricostruzione-larrivo-dei-vigili-poi-la-deflagrazione-0e936a8c-497f-4b38-bb48-20f91323bb9c.html).

Sono solo alcuni significativi episodi richiamati a titolo esemplificativo che però dimostrano come la questione vada affrontata con profondità e massima attenzione e con il supporto di ampie garanzie e non certamente con la leggerezza che sembra animare il progetto in questione.

- Parlando di Garanzie: BMET14 srl è società con capitale di 10.000€ di recentissima costituzione e aderente a una holding lussemburghese costituita un mese prima di questa. Ammesso e non concesso che gli amministratori siano tutti di specchiata onorabilità, l'investimento iniziale non sembra proporzionato al progetto e perciò lascia aperto il campo al sospetto di una operazione speculativa.

Quante sono BMET n°... srl costituite oltre alla 14 e alla "Bellissima" di Polesine? (Giusto per cambiare un po' il nome/desinenza)

- Sanità e Inquinamento. 31 camion al giorno di materie prime e due cisterne settimana di GNL non sono assolutamente pochi ai quali si deve aggiungere un imprecisato numero di mezzi per trasporto del compostato.

Viabilità, sanità veterinaria e umana sono fattori a rischio.

- Economia territoriale solo estrazione di valore e salubrità. Nessun vantaggio diretto o indiretto al territorio.

- Parmigiano Reggiano - Rischio diffusione spore antagoniste alla produzione PRRE durante il trasporto delle materie prime e durante le operazioni di produzione di biometano

- Questione Viabilità e manutenzione. Il passaggio dei mezzi è in centri abitati, a differenza di quanto dichiarato, il che comporta oltre ai problemi di salubrità, anche di inquinamento acustico (circa due camion all'ora mediamente considerando le 16 ore lavorative) e il conseguente innalzamento dei costi di manutenzione delle strade, sempre che siano idonee per larghezza e costruzione al passaggio di autocarri.

- Significativo ed emblematico il tracciato originale che prevedeva il transito sul Ponticello di Carzeto: quasi non ci passo con la mia 500 vorrei vedere un po' con i camion. Ma questo sta a dimostrare che il progetto è stato realizzato in formato "copia Incolla" con la sola introduzione di tracciati viari, nemmeno compiutamente verificati.

Anche questa piccola leggerezza progettuale depotenzia ulteriormente le garanzie di cui sopra.

Impianto Biometano: Relazione Culturale

Consiglio Comunale del 28\08\2025

Buonasera,

ringrazio il Dottor Colla per la relazione precisa e puntuale.

In merito all'argomento in oggetto desidero esprimere la mia contrarietà a tale progetto, adducendo motivazione prettamente culturali legate a tutto il territorio ed in particolare alla frazione di Torricella, località che, nel caso in cui, questo progetto dovesse andare in porto, la vedrebbe come una delle maggiori protagoniste.

Mi permetto di fare queste osservazioni in quanto, come citato nella presente delibera, la ditta promotrice dimostra una scarsa conoscenza del nostro territorio che, pur essendo una piccola realtà territoriale, racchiude al suo interno una storia degna di nota, che non può essere né trascurata né sottovalutata.

Da quando ci siamo insediati, la sottoscritta e il consigliere delegato alle frazioni e alla coesione territoriale Andrea Rossi, hanno lavorato per elaborare un progetto culturale denominato "13 frazioni in cerca d'autore" volto allo studio e alla valorizzazione delle frazioni che compongono il comune di Sissa Trecasali. Riteniamo, quindi, che qualsiasi progetto o attività che coinvolga il nostro territorio debba tener conto delle sue caratteristiche e delle sue peculiarità, in questo caso specifico mi riferisco a quelle storiche, artistiche e culturali.

Da Viarolo a Coltaro passando per Trecasali e Sissa, il Comune di Sissa Trecasali possiede luoghi di interesse culturale che non possono essere messi in secondo piano. A Tal proposito, vorrei spendere una parola in più per la frazione di Torricella, che vedrebbe l'insediamento fisico dello stabilimento.

La piccola frazione ha origini lontanissime nel tempo. Infatti, la presenza di *terremare* nei pressi di Torricella documenta la presenza dell'uomo in quel sito, come viene segnalato **nella Carta topografica delle terremare (Pigorini e Strobel, 1864, tav. IX)**. Sulla base dei materiali disponibili il sito risulta dunque attivo nel XIII sec. A.C. Più difficile è ipotizzare l'effettivo impianto dell'abitato. Comunque, anticamente il villaggio, per la sua vicinanza al Po, svolse un ruolo di qualche rilievo tra il Po e il Taro.

Non vorrei mai che un "tornado" di altra natura si abbattesse su di essa e su tutto il territorio comunale.

Tutto questo per affermare che noi tutti abbiamo il dovere morale di tutelare la nostra comunità sotto ogni aspetto: ambientale, paesaggistico e culturale.

Quindi la domanda è:

Quali sono i benefici che tale progetto porterebbe alla nostra comunità?

Purtroppo, non trovo una risposta a tale domanda.

Personalmente non sono contraria a priori a nuovi progetti, anzi, in questo periodo si sono presentate altre situazioni degne di approfondimenti e considerazioni, ma, mi dispiace dirlo, non è questo il caso.

Grazie

Biometano

Buonasera a tutti, intervengo questa sera per esprimere il mio pensiero non solo sulla proposta avanzata dalla società BMET14 SRL relativa alla costruzione sul nostro territorio di un impianto a biometano, e in particolare in un'area che si trova inserita in un contesto delicato di estrema vicinanza a nuclei urbani importanti, con una viabilità fragile dal punto di vista strutturale e organizzativo, che potrebbe essere oggetto, che come è già successo in passato, anche a rischio idraulico, all'interno di un contesto agricolo deputato principalmente alla produzione del Parmigiano Reggiano e di altri prodotti per l'alimentazione umana, ma anche più in generale su questa tecnologia.

Il biometano viene definito “sostenibile”, “rinnovabile”, “verde”, rientra in quella strategia che si chiama “economia circolare” perché si presume che per la propria produzione vengano utilizzati esclusivamente scarti agricoli, viene equiparato al gas metano e può essere considerato a tutti gli effetti un combustibile alternativo e pulito. Potrebbe in parte essere definito così solo nel caso venissero utilizzati scarti agricoli per l'appunto.

Ma cosa si nasconde dietro questa etichetta? Un modello energetico vecchio, centralizzato e impattante, spesso calato dall'alto e lontano dai veri bisogni delle persone e dell'ambiente.

Bruciare gas, anche se di origine “biologica”, significa continuare a inquinare con gravi rischi per la salute pubblica, non possiamo difatti ignorare che questo resta comunque un gas serra e secondo il rapporto dell'ISPRA è il secondo colpevole, dopo l'anidride carbonica, nel contribuire al riscaldamento globale. Inoltre ci sono problematiche legate alle emissioni in atmosfera di ulteriori polveri sottili, perché i limiti di legge che sono previsti in ogni autorizzazione agli impianti, non valutano e non tengono in debito conto le emissioni in atmosfera già

presenti in loco. Molto spesso queste emissioni annullano i presunti benefici ambientali. Sappiamo benissimo quanto la Pianura Padana domini le vette delle classifiche come area più inquinata d'Europa. Tanto che l'Europa stessa ha aperto una infrazione contro l'Italia e in particolare contro l'Emilia Romagna per il mancato rispetto del Piano Aria. Difatti la Regione ha dovuto riparametrare nel corso degli ultimi anni le aree che erano state prese in considerazione inserendo anche il nostro territorio nel Piano Aria Regionale.

Si rischia inoltre di alimentare il consumo di terreno agricolo e risorse naturali. Difatti molti impianti oltre ad utilizzare scarti agricoli e rifiuti organici, possono anche utilizzare coltivazioni dedicate, come mais e sorgo che hanno importanti esigenze idriche, incentivando in questo modo le monoculture, l'uso intensivo di fertilizzanti e pesticidi, impoverendo la biodiversità, solo all'unico scopo di produrre la materia prima da utilizzare nel biodigestore, e sappiamo benissimo come in agricoltura sia necessario il cambio delle culture nei campi.

E tutto questo perché dietro il biometano c'è una logica industriale, non ambientale.

Chi costruisce impianti lo fa per ottenere incentivi, non per salvare il pianeta e garantirci una vita più sana e migliore. E questo crea un paradosso: lo Stato finanzia con soldi pubblici un'energia che genera odori, traffico pesante, rumore, impatti sulla salute e sulla qualità della vita. La redditività degli impianti pertanto genera spesso fenomeni speculativi, con impianti costruiti in aree inadeguate solo per ottenere sussidi. Inoltre tali impianti non permettono un cambiamento nel panorama energetico attuale, ma ne perpetua i limiti. Nonostante la sua origine rinnovabile, continua a basarsi sulla combustione, mantenendo una dipendenza da fonti energetiche centralizzate e a impatto ambientale.

Se si vuole parlare di transizione ecologica non è passare dal gas fossile al gas biologico, ma uscire dal gas, investendo in misure più coerenti come l'efficienza energetica, l'autoproduzione diffusa e la gestione dei

rifiuti organici basata sul compostaggio aerobico che è meno costoso, più naturale, più accettato socialmente, non sulla combustione.

Serve una visione diversa. Una politica coraggiosa, che scelga la strada sicuramente più difficile, ma giusta. Che metta la salute prima del profitto, i territori prima delle centrali e impianti, la partecipazione prima degli affari. Pertanto il mio non è un NO esclusivo all'impianto in questione, ma è un NO generalizzato ad una soluzione promossa come ecologica, ma che nasconde numerose criticità, il mio è un SI ad un altro modello di sviluppo, quello che tutela la salute pubblica, il paesaggio, l'agricoltura e le risorse naturali, perché abbiamo il dovere di pensare non solo all'oggi, ma al domani, ma anche al dopodomani e a cosa lasceremo a chi ci sarà dopo di noi. Un SI allo sviluppo per il territorio non contro lo stesso.

Grazie.

INTERVENTO ASSESSORE FOGLIA BIOMETANO

In merito al punto in oggetto vorrei fare una breve considerazione.

Il Comune di Sissa Trecasali, negli ultimi anni, ha visto in più occasioni proposte di nuovi insediamenti sul territorio comunale.

L'Amministrazione, per il senso di responsabilità che la contraddistingue, ha sempre approfondito e valutato tali progettualità per verificare opportunità per la comunità.

Allo stesso modo è stato esaminato il progetto presentato e, per quanto già illustrato dal Sindaco, condivido la posizione di contrarietà a tale insediamento perché, al momento, non sussistono dei presupposti chiari e compatibili con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, di economia circolare, paesaggistici e di sicurezza.

Grazie



COMUNE DI SISSA TRECASALI

Provincia di Parma

III Settore - Opere Pubbliche e Patrimonio

Pec: protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it

Tel. 0521527000 - Fax 0521877160

Sissa Trecasali, 29/08/2025

Spett.le ARPAE

OGGETTO: Dlgs 190/2024 – Istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di biometano avente capacità produttiva pari a circa 499 Smc/h comprensiva di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 s.m.i..

Sulla base della "valutazione previsionale di impatto veicolare" presentata, si ritiene necessario, per poter esprimere un parere dal punto di vista viabilistico chiarire i seguenti aspetti:

- nella "valutazione previsionale di impatto veicolare" viene riportato che "non viene attraversato alcun centro abitato" in realtà, valutata la viabilità di accesso (da e per l'impianto) rappresentata/descritta, si evince che i mezzi attraverseranno i centri abitati di "Viarolo", "Ronco Campo Canneto", "San Quirico", "Sissa", "Gramignazzo", "Coltaro" e "San Nazzaro". Per ridurre il traffico che attraverserebbe il centro abitato di Sissa (lungo via Caduti in Guerra) proposto nella Rev. 01, con la Rev. 02 si sono interessati altri centri abitati quali "Gramignazzo", "Coltaro" e "San Nazzaro" mettendo in crisi la sicurezza pedonale di tali centri a volte sprovvisti di marciapiedi, interessati da numerosi attraversamenti pedonali e da dossi limitatori. Si rileva inoltre che i centri abitati di "Viarolo" e "Coltaro" presentano già un divieto di transito ai mezzi pesanti e per Ronco Campo Canneto è in corso di attuazione;

- oltre a quanto già rilevato per via Ilaria Alpi, anche altri percorsi individuati nella proposta, lungo strade Comunali, presentano gravi criticità che vengono di seguito riportate mettendo in luce la non veridicità di quanto riportato negli elaborati progettuali: "[...] il percorso complessivo, tenuto conto della volontà di voler evitare/escludere (per quanto possibile) qualsiasi transito lungo ogni centro abitato e tenuto conto delle limitazioni alla circolazione presenti lungo il percorso stesso, ha una lunghezza di circa 16,1 km[...] Stante la tipologia delle autostrade e strade statali/provinciali con le quali i mezzi imputabili alla realizzazione dell'impianto andranno ad interferire, che possono essere identificate come arterie ad alto scorrimento, data la larghezza e lo stato di manutenzione/usura delle stesse, e date le dimensioni e caratteristiche delle intersezioni esistenti, non si ravvede la necessità di proporre interventi migliorativi ne' della situazione viabilistica attuale ne' di dette intersezioni[...] Il Comune di Sissa Trecasali, nel tratto stradale interessato, non pone limitazioni puntuali alla circolazione. Non si ravvisano altre limitazioni di alcun genere [...]". Le strade comunali individuate per il transito dei mezzi pesanti in ingresso ed in uscita dall'impianto non possono essere identificate come arterie ad alto scorrimento,



COMUNE DI SISSA TRECASALI

Provincia di Parma

III Settore - Opere Pubbliche e Patrimonio

Pec: protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it

Tel. 0521527000 - Fax 0521877160

data la larghezza non adeguata, l'assenza di banchina stradale, lo stato manutentivo/dissesto delle carreggiate, la presenza di incroci con scarsa visibilità, strettoie, lo stato di abbandono per alcune e la presenza di limitazioni puntuali alla circolazione dei mezzi pesanti.

Considerate le modifiche apportate all'accesso carraio su via Ilaria Alpi, l'allargamento della carreggiata stradale, che impone lo spostamento dei fossi ad est e a ovest, si rileva che la documentazione risulta ancora carente ai fini dell'espressione di un parere in merito. In particolare:

- Lo spostamento del fosso a ovest comporta la necessità di verificare se tale procedura coinvolga la proprietà altrui con un adeguato elaborato di sovrapposizione fra lo stato di progetto e la planimetria catastale;
- Sempre a riguardo dello spostamento del fosso a ovest la sezione riportata sulla tav.17 non riporta la quota corretta di imposta della strada poiché la strada in quel punto prevede un discreto rilevato per cui lo spostamento di solo 1,5 m come indicato è da verificare con un rilievo corretto dello stato dei luoghi;
- Il suddetto spostamento interferisce con la palificata di energia elettrica presente a bordo strada di cui si dovrà tener conto e recepire l'apposito parere dell'Ente gestore;
- Occorrerà verificare se lo spostamento interferisce con la linea fognaria verso l'abitato di Torricella e con l'impianto di pubblica illuminazione;
- Per quanto riguarda il tombinamento del tratto del fosso ovest, di circa 38 m, questo dovrà essere autorizzato dal Consorzio di Bonifica;
- Occorrerà chiarire l'interferenza della corsia posta a ovest con la palificata della linea dati mediante elaborato specifico ai fini dell'espressione del parere dell'ente gestore di tale infrastruttura.

Preso atto che è stato riconosciuto che il sottofondo stradale di via Ilaria Alpi, così come si presenta, non può supportare un incremento del traffico come proposto dal nuovo insediamento, la proposta formulata di rifacimento della pavimentazione stradale lungo la via Alpi, sull'intera carreggiata, con la stratigrafia indicata deve essere supportata da un progetto stradale (completo di analisi e verifiche) che dimostri che la soluzione proposta possa risolvere la situazione rilevata per poter supportare un incremento del traffico così come proposto dal nuovo insediamento. La soluzione proposta, lasciando inalterata la larghezza stradale, non risolve comunque le criticità legate alla mancanza di banchine, alla larghezza tra le strisce di margine inferiore a 6 metri e pertanto non in grado a supportare l'incremento del traffico così come proposto dal nuovo insediamento. La strada si configurerebbe come "strada urbana" (la corsia di marcia è inferiore a 3 metri) e pertanto non idonea nemmeno ad essere classificata come "strada extraurbana secondaria a traffico limitato", che prevede una larghezza per corsia di marcia pari a 3,5 m. Il transito di mezzi pesanti su tale viabilità comporterebbe pertanto gravi rischi per la sicurezza stradale, in particolar modo in caso di incrocio fra mezzi pesanti nelle due direzioni.

Rimangono le forti perplessità per l'accesso di emergenza posto su via Borghetta essendo una strada oggi interdetta al traffico di autocarri per caratteristiche del sottofondo stradale e dimensioni inadeguate. Inoltre l'intubamento del fosso per la



COMUNE DI SISSA TRECASALI

Provincia di Parma

III Settore - Opere Pubbliche e Patrimonio

Pec: protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it

Tel. 0521527000 - Fax 0521877160

realizzazione del passo carraio, essendo un canale di bonifica, dovrà essere autorizzato dal Consorzio di Bonifica.

Le valutazioni fatte del traffico giornaliero medio allo stato di fatto considerando la postazione 400 posta sulla SP10 non possono essere di certo tenute in considerazione per il tratto sopra descritto della strada Comunale.

Per precisazioni più specifiche e documentazione fotografica si fa riferimento all'Allegato A della Delibera di Consiglio Comunale del 28/08/2025.

Cordiali Saluti

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

arch. Paolo Bonoli



**UNIONE BASSA OVEST PARMENSE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE**



sede COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE (PR)
43017 San Secondo Parmense (PR) – piazza Mazzini n. 10
C.F. 92211660342 – Tel. 0521 377309
☎ 329 9056182
PEC unionebassaovestparmense@pec.it

San Secondo Parmense, 29/08/2025

Spett. le

ARPAE
Parma

Per il tramite
Del Comune di Sissa Trecasali
protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it.

Oggetto: relazione in merito al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonti rinnovabili da realizzarsi nel Comune di Sissa Trecasali da parte della ditta BMET 14 S.R.L. con sede in Treviso, Largo Tre Venezie 1.

In riferimento al progetto di cui sopra, valutati gli atti pervenuti al Comando scrivente e tenuto conto dei pareri già espressi riguardo la viabilità e che qui si condividono, si integra con le seguenti osservazioni.

Nell'allegato "VALUTAZIONE PREVISIONALE DI TRAFFICO VEICOLARE Rev.02" al punto 6 sono indicati i percorsi dei mezzi in ingresso ed uscita dall'impianto; da quanto indicato emerge un problema di sicurezza stradale dovuto:

1. Alla tipologia di mezzi in transito, per peso e dimensioni;
2. Al numero di transiti dei mezzi di approvvigionamento;
3. All'inevitabile passaggio in tratti di centri abitati, con frequenza di pedoni e ciclisti o comunque promiscuità con utenti cosiddetti deboli della strada (vedasi ad esempio Via Roma in Coltaro o Via Caduti in Guerra in località Sissa oppure la S.P. 10 in Ronco Campo Canneto o San Quirico).

La predetta valutazione presentata non contempla la problematica della pericolosità del materiale prodotto in uscita, in particolare per il Gas Naturale Liquefatto (GNL) che presenta diversi rischi per la sicurezza pubblica, principalmente legati alla sua infiammabilità e alla bassa temperatura. È infatti importante gestire con attenzione il GNL per evitare incidenti e garantire la sicurezza durante la manipolazione e lo stoccaggio. Il GNL è altamente infiammabile e, se rilasciato nell'ambiente, può formare una nube di gas che, se miscelata con l'aria in determinate concentrazioni, può incendiarsi o esplodere.

A tal proposito non risulta presentato un protocollo di sicurezza adeguato a tale tipo di rischio cui viene esposto l'intero territorio interessato dalla viabilità.

Il Comandante
Comm. C. Michela Rainieri

E
Comune di Sissa Trecasali
Comune di Sissa Trecasali
Protocollo N. 0011355/2025 del 29/08/2025



Spett.le

ARPAE SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Pama
Pec: aopr@cert.arpa.emr.it

e

alla c.a. del Dott. Massimiliano Miselli
E-mail: mmiselli@arpae.it

OGGETTO: (COD. CBP 2/2025) Sinadoc 41282/2024 - D.Lgs. 190 del 25 novembre 2024, D.P.R. 59/2013, L. 241/90: istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di biometano avente capacità produttiva pari a circa 499 smc/h, comprensiva di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 s.m.i. - Proponente: BMET14 S.R.L. per l'intervento in COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR), FOGLIO CATASTALE 14 - PARTICELLE 21,22,23,26.

Parere di competenza.

Esaminata la documentazione progettuale in oggetto, pervenuta in data 02/01/2025 con protocollo n° 21, e la documentazione integrativa, pervenuta in data 23/04/2025 con protocollo n° 4380, a seguito della nostra richiesta di integrazioni, inviata in data 22/01/2025 con protocollo n° 563, il presente Consorzio evidenzia diverse criticità e carenze documentali che determinano un parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, le cui motivazioni sono di seguito riportate.

arpa.Arpa Emilia-Romagna - Prot. 23/07/2025.0132755.E



1. Invarianza idraulica e manufatto di regolazione

L'area in questione riguarda una superficie complessiva di 100.350 m², attualmente tutta a verde agricolo; il progetto prevede di destinare 45.210 m² a tetti e coperture, 3.920 m² a pavimentazioni stradali e i restanti 51.220 m² a verde privato.

Per quanto riguarda l'invarianza idraulica, la soluzione progettuale prevede una vasca di laminazione di 4.830 m³ (pagina 27 di 33 della relazione idraulica), che rispetto al limite di scarico imposto dal Consorzio di 5 l/s·ha e un evento con TR=100 anni risulta non sufficiente. Inoltre, non sono presenti gran parte dei dettagli costruttivi della rete fognaria, della vasca di laminazione e dell'impianto di sollevamento (dimensioni e quota).

Per quanto riguarda il punto di scarico nel canale consortile denominato "Fosso Via Scura", la soluzione progettuale di predisporre lo scarico sul fondo del canale, come mostrato nel dettaglio della tavola "TAV. 9 – Linee di raccolta acque", risulta non corretta, in quanto subirebbe l'effetto di rigurgito dell'acqua presente nel canale, inficiando il corretto allontanamento delle acque.

Infine, in corrispondenza dello scarico non è previsto alcun presidio anti-erosivo della sponda e del fondo del canale.

2. Rispetto della distanza dai canali consortili

Nel Regolamento di polizia Idraulica consortile vengono imposte le distanze minime da mantenere dal ciglio esterno del canale alle opere di progetto. Nella tavola progettuale "TAV. 3 – Planimetria Impianto Rev. 01" non è individuata in maniera chiara la presenza del canale consortile Fosso Via Scura e la sua effettiva dimensione, per cui non è possibile stabilire l'esatta distanza tra la recinzione perimetrale ed il ciglio esterno del canale. Inoltre, nell'angolo meridionale dell'area di interesse compare un riquadro denominato "area SNAM", per il quale occorre segnare l'esatta ubicazione con le rispettive distanze dal canale, anche se pare non siano rispettate.

3. Realizzazione di un nuovo accesso carraio

Sul lato orientale dell'area di interesse viene prevista la realizzazione dell'ingresso principale dell'impianto di progetto, per il quale sarebbe necessario tombinare un tratto del canale Fosso Via Scura.

Anche se già espressamente richiesta, il Proponente non ha fornito ai tecnici del Consorzio una relazione idrologico-idraulica mirata ad analizzare il bacino scolante del canale Fosso Via Scura, correlato da rilievo topografico, così da poter dimensionare lo scatolare adeguato

all'attraversamento di progetto. Inoltre, nella planimetria di progetto non compaiono dettagli riguardanti i muri di testata dello scatolare e la massicciata in difesa delle sponde e del fondo del canale.

Per tutte le ragioni sopra citate, il presente Consorzio, non reputando la documentazione prodotta completa e ritenendo alcune scelte progettuali non in linea con quanto richiesto dal Regolamento di Polizia Idraulica, esprime parere non favorevole in merito al procedimento in oggetto.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

22/07/2025

Il Direttore
Ing. Fabrizio Useri



Ing. Nicola Mammi
Ing. Alessandro Rizzi
Ufficio Agrario, Ambiente e Concessioni
E-mail: nmammi@bonifica.pr.it
E-mail: arizzi@bonifica.pr.it
Tel: 0521-381306 – 3357433145
Tel: 0521-381370



COMANDO MILITARE ESERCITO "EMILIA ROMAGNA"

SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari

email istituzionale: cme_emilia_rom@esercito.difesa.it
email certificata: cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it

Cod.id. PLSM-LOG Ind. Cl. 10.12.4.8/I1-RINN-PR/1086-24
Annessi://
Allegati: //

POC Ass.Amm.vo Luca BALDI
Tel. 051/584130 int 603 Sotrin 1351603
casezlog@cmebo.esercito.difesa.it

OGGETTO: Sinadoc 41282/2024. Istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di biometano avente capacità produttiva pari a circa 499 smc/h, comprensiva di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 s.m.i.. D.Lgs. 190 del 25 novembre 2024, D.P.R. 59/2013, L. 241/90. Proponente: BMET14 S.R.L. per l'intervento in COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR), FOGLIO CATASTALE 14 - PARTICELLE 21,22,23,26.

A: ARPAE EMILIA-ROMAGNA
SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

43121 PARMA

^^^^^^

Rif:

- a. f.n. Pratica Sinadoc 41282/2024 di ARPAE-SAC-PARMA;
- b. f.n. M_D AF4BACF REG2024 0001499 in data 16 feb.2024 di 6° Repainfra (non a tutti);
- c. f.n. M_D SSMD 0019743 del 13 mar. 2013 di Stato Maggiore Difesa (non a tutti).

^^^^^^

1. In esito a quanto chiesto con il foglio in riferimento a., considerata l'assenza di infrastrutture militari di interesse della Forza Armata come da foglio in riferimento b., per quanto di competenza di questo Comando Militare e in aderenza alle disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa con foglio in riferimento c., non si ravvisano impedimenti e/o contrasti alla realizzazione dell'impianto in argomento.
2. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.

d'ordine

IL CAPO DI STATO MAGGIORE in s.v.
Col. a.(c/a) RN Nicola PERRONE



energy to inspire the world

Spett.le
Arpae
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-
Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 Parma PR
c.a. dott. Miselli
pec: aopr@cert.arpa.emr.it

C.C.
BMET Srl
Pec: bmet14srl@pec.it
_Snam Rete Gas Spa
Distretto Centro Orientale
Via M.E. Lepido, 203/15 - 40132 Bologna BO
pec: distrettoceor@pec.snam.it

Fidenza, 20/01/2025
Prot. N. DICEOR/C.Fz/LaP/Chi n.005/2025
TRASMESSA VIA PEC

Oggetto: D.Lgs. 190 del 25 novembre 2024, D.P.R. 59/2013, L. 241/90: istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di biometano avente capacità produttiva pari a circa 499 smc/h, comprensiva di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 s.m.i.
Proponente: BMET14 S.R.L. per l'intervento in COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR), FOGLIO CATASTALE 14 - PARTICELLE 21,22,23,26.
EAM93420

Con riferimento alle Vs pec del 02/01/2025 prot 293/2025 per indizione istanza di Autorizzazione Unica CDS in oggetto, documenti reperibili al link https://drive.google.com/drive/folders/125VnHkN0XE85_mdYtt43JGSbufM0I4Le?usp=sharing, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi **NON interferiscono** con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

Distinti saluti

Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 Fidenza (PR)
Tel. + 39 0521.964034
www.snam.it
Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



energy to inspire the world



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Fidenza
"Manager"
Rosario La Pira



Snam Rete Gas S.p.A.

Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 Fidenza (PR)
Tel. + 39 0521.964034
www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



**AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

All'ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PR
aoppr@cert.arpa.emr.it

(Ns. Prot. 03/01/2025.0000249.E)

A riscontro della Vs. comunicazione/richiesta, si comunica che lo scrivente Ufficio non ha alcuna competenza in merito alla procedura in oggetto.

Si precisa inoltre che un'eventuale interferenza del progetto in oggetto con il regime idraulico della rete di canali esistente al contorno sarebbe comunque di competenza del Consorzio della Bonifica Parmense.

Cordiali Saluti

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AP/AC

Email: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

[illegible]



Ministero della cultura
**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA**

Ad ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,
 l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
 P.le della Pace, 1 - 43123 PARMA

aoopr@cert.arpa.emr.it

Rif. nota del 2/1/2025
 Acquisita con prot. n. 20 del 2/1/2025

Class: 34.43.04/6866/2025

Oggetto: **Sissa Trecasali (PR) - D.Lgs. 190 del 25 novembre 2024, D.P.R. 59/2013, L. 241/90: istanza di Autorizzazione Unicaper la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di biometano avente capacità produttiva pari a circa 499 smc/h, comprensiva di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 s.m.i. Proponente: BMET14 S.R.L.**

In relazione alle opere in oggetto, presa visione della documentazione a disposizione online, si comunica quanto segue.
 Per quanto riguarda il profilo paesaggistico, dalla disamina della documentazione allegata all'istanza, si evince che l'areale è posizionato al di fuori di aree paesaggisticamente tutelate (ai sensi artt. 142 e 136 D.Lgs, n. 42/2004); pertanto non ricorre il caso dell'espressione del parere di merito della scrivente.
 Con riferimento agli aspetti di tutela archeologica, presa visione degli elaborati progettuali, si conferma che l'area in cui ricade l'impianto non è al momento interessata da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici.
 Non si rilevano pertanto elementi ostativi alla realizzazione delle opere, per le quali si esprime parere favorevole.
 Ciò premesso,

- **considerato che** in prossimità dell'area oggetto dell'intervento sono presenti aree che hanno restituito testimonianze di frequentazione di epoca romana (Webgis del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna, siti nn. 18857 e 8365);
- **dato che** le movimentazioni di terreno previste per la realizzazione del progetto potrebbero interessare depositi archeologici potenzialmente esistenti e/o accertare la presenza di materiali in giacitura secondaria entro livelli di riporto, che comunque necessitano di adeguata ricognizione e documentazione in sede di scavo,

questo Ufficio ritiene consigliabile, al fine di evitare ben più problematici interventi di tutela a posteriori e in corso, che tutti i lavori di scavo a profondità maggiori di -0,50 cm dal p.c. siano seguiti da un archeologo di comprovata professionalità, che opererà a totale carico della Committenza e senza alcuna rivalsa verso questa Soprintendenza, che assumerà invece la sorveglianza dell'intervento in relazione agli aspetti di tutela, verificando, inoltre, la corretta acquisizione dei dati scientifici.

Rimanendo in attesa di conoscere con congruo anticipo (10 giorni) la data di inizio dei lavori di scavo e il nominativo del professionista incaricato (che dovrà prendere contatto con il funzionario archeologo responsabile del procedimento di questo Ufficio), si porgono distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Maria Luisa Laddago

Firmato digitalmente da:
 Maria Luisa Laddago
 C=IT
 O=MiC

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Michelotti, funzionario archeologo, francesca.michelotti@cultura.gov.it



**MINISTERO
 DELLA
 CULTURA**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
 Piazza San Giovanni Paolo II, 5A – 43121 PARMA Tel. 0521212311- sito web: <http://sabap-pr.beniculturali.it/>
 PEC: mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it PEO: sabap-pr@cultura.gov.it
 Cod. Fiscale: 92130650341 IPA: BELGFF



COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO NORD

Ufficio Infrastrutture e demanio

Indirizzo Telegrafico: MARINA NORD LA SPEZIA

PEI: marina.nord@marina.difesa.it

PEC: marina.nord@postacert.difesa.it

P. di c.: Ass. Amm. Francesco MAZZOTTA ☎ 0187786182

francesco_mazzotta@marina.difesa.it

Allegati nr. //

Al. ARPAE PR (PEC) (PEC)

e, per conoscenza: MARISTAT 4° REP. INFR. E LOG. (PEC)
MARICOMLOG NAPOLI (PEC)
COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA ROMAGNA (PEC)

Argomento: Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di biometano avente capacità produttiva pari a circa 499 smc/h, comprensiva di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 s.m.i. Proponente: BMET14 S.R.L. per l'intervento in COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR), FOGLIO CATASTALE 14 - PARTICELLE 21,22,23,26.

Riferimenti: foglio n° 72937 del 16 aprile 2025 di codesto Ente (*non a tutti*).

Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Interregionale Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.

Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.

d'ordine

IL CAPO SEZIONE TUTELA AMBIENTALE
(C.F. Alessandro BERTOLOTTO)

Documento firmato digitalmente



Aeronautica Militare
Comando Squadra Aerea - 1^a Regione Aerea

P.d.C. Dott.ssa Campanella-02/73905532

ARPAE DI PARMA

OGGETTO: PRAT.405/2025/CS: SINADOC 41282 PROPONENTE: BMET14 SRL AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO AVENTE CAPACITÀ PRODUTTIVA PARI A CIRCA 499 SMC/H IN STRADA TORRICELLA NEL COMUNE DI SISSA TRECASALI. -Conferenza dei Servizi.

e, per conoscenza:

COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture - V. le Università, 4 – 00185

ROMA

COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

Riferimento: Foglio N. 20099 datato 31/01/2025.

1. *L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio.*
2. *Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.*
3. *Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:*
 - *di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);*
 - *di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;*
 - *elettrodotti, a partire da 60 Kv;*
 - *piattaforme marine e relative sovrastrutture.**(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a aerosquadraregione1.utp@aeronautica.difesa.it).*

d'ordine
IL COMANDANTE f.f.
REPARTO SUPPORTO E TERRITORIALE
(Gen. B. Luca BAIONE)



Ministero dell'Interno
Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO PARMA
"Omne pro alieno bono"

P.E.C.: com.parma@cert.vigilfuoco.it
Via Chiavari, 11/b ☎ 0521.953211
Ufficio Prevenzione incendi
P.E.C.: com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it
☎ 0521.953213-263

Spett.le SUAP SISSA TRECASALI
PIAZZA FONTANA 1, 43018 Sissa
Trecasali

e p.c. BMET14 S.R.L.
c/o INGEGNERE Lanzoni Enrico
iting-pro@pec.it

rif.prot. SUAP n° 16311-78/2024

Oggetto: **Pratica VV.F. n° 104240**
Valutazione Progetto, Parere di approvazione.
Ditta BMET14 S.R.L.
sita in STRADA TORRICELLA snc, 43018 Sissa Trecasali

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 20612 del 18/12/2024 per le seguenti attività soggette:

4.6.C	Depositi di gas infiamm. disciolti/liquefatti, non GPL (serbatoi fissi > 5mc)
49.2.B	Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 350 a 700 kW
2.2.C	Impianti di de/compressione gas combustibili, comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
74.2.B	Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW)
1.1.C	Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)

valutato il progetto ai fini della Prevenzione Incendi dal Funzionario ing. Vincenzo Panno, si esprime **parere definitivo favorevole** sulla conformità dello stesso, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni che seguono:

- D.M. 16/04/2008, D.M. 17/04/2008, D.M. 13/07/201, D.M. 08/11/2019 e ss.mm.ii.;
- la SCIA dovrà essere presentata per tutte le attività del DPR 151/2011, comprese quelle di categoria A che dovranno essere installate in piena conformità alle norme vigenti in materia.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, con allegata la documentazione tecnica prevista dal DM 07/08/2012.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica

Vincenzo Panno
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente
da VINCENZO PANNO
in data 24/02/2025

IL COMANDANTE

Annalicia Vitullo

(firmato digitalmente)

ANNALICIA VITULLO
MINISTERO
DELL'INTERNO
24.02.2025 13:41:07
GMT+01:00

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.